Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Sabato, 18 gennaio 1930 - Anno VIII** **Numero 14**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* - Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64 66, 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegassa degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330: *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio*, — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

71. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2227.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1756, riguardante la istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura dell'ex comune di Boscotrecase . . . Pag. 202

72. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2228.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi . . . . Pag. 203

73. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2229.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, 3 ottobre 1929, n. 1850, e 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferiscono, rispettivamente, al comune di Catania, all'Amministrazione provinciale di Parma e al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale . . . . Pag. 203

74. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1929, n. 2247.
Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, numero 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli . . . . Pag. 203

75. — RELAZIONE e R. DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2240.
12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . Pag. 204

76. — REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2245.
Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro . . . . Pag. 204

77. — REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2246.
Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia . . . . Pag. 206

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.
Nomina dell'avv. Fulgo cav. Silvestri a liquidatore dell'Istituto romano dei consumi, con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Giacomo Fino . . . . Pag. 207

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1930.
Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo . . . Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1929.
Approvazione del piano-regolamento della tombola pro Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce e determinazione della data di estrazione della medesima . . . . Pag. 234

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1929.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti ad aprire una agenzia di città . . . . Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1930.
Approvazione di nuove condizioni generali di polizza e di una tariffa per l'esercizio dell'assicurazione sulla vita della Società « L'Abeille » con sede in Parigi e rappresentanza in Milano. Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1929.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del Po. Pag. 237

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1929.
Prolungamento fino a Bolzano della linea aerea Milano-Trento. Pag. 237

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua . . . . Pag. 237

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1930.
Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia . . . . . . Pag. 238

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 238

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Municipio di Genova:
Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 9ª estrazione del 12 dicembre 1929 . . . . . . Pag. 239
Elenco delle obbligazioni dei prestiti degli ex Comuni aggregati, sorteggiate il 18 dicembre 1929 . . . . Pag. 240

Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano: Elenco dei titoli estratti il 23 dicembre 1929-VIII, e rimborsabili presso la Direzione dell'esercizio in Tirano . . Pag. 241

Società Imprese idrauliche ed elettriche del « Tirso », in Roma: Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 26 dicembre 1929 . . . . Pag. 241

Città di Chiavari: Risultato della 24ª semestrale estrazione del prestito civico per obbligazioni 1904-1905-1912 effettuata il 28 novembre 1929-VIII . . . . Pag. 241

Città di Rapallo: Obbligazioni di prestiti civici estratte per il 1929. Pag. 242

Istituto di credito fondiario dell'Istria: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 92ª estrazione del 28 dicembre 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso . . . . Pag. 242

Ministero degli affari esteri: Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Cecoslovacchia . . . . Pag. 242

Ministero delle finanze:
Perdita di certificati . . . . Pag. 243
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 245
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 246
Smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 246
Perdita di certificati . . . . Pag. 247

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Modifiche al concorso bandito per 8 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche . . . . Pag. 248

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 71.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2227.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1756, riguardante la istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura dell'ex comune di Boscotrecase.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1756, riguardante la istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura nell'ex comune di Boscotrecase.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **72**.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. **2228**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri dello stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **73**.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. **2229**.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, 3 ottobre 1929, n. 1850, e 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferiscono, rispettivamente, al comune di Catania, all'Amministrazione provinciale di Parma e al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, che conferisce al comune di Catania poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1850, che conferisce all'Amministrazione provinciale di Parma poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;

R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferisce al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **74**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1929, n. **2247**.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 58 e 65 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 58 e 65 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, sono modificati come appresso:

« Art. 58. — Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli debbono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme pneumatiche.

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati ai pneumatici anche i semi-pneumatici.

« Sono eccettuate dalle norme precedenti le locomobili e le trattrici agricole, le cui ruote debbono avere cerchioni di un centimetro di larghezza per ogni quintale e mezzo di carico lordo portato dal cerchione, tanto per ciascuna ruota anteriore, tanto per ciascuna ruota intermedia, quanto per ciascuna ruota posteriore. In ogni caso non è ammessa una larghezza di cerchione inferiore ai 10 centimetri.

« Il contravventore alle norme della prima parte del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

« Nel caso di contravvenzione alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo, si fa luogo ai provvedimenti e si applicano le sanzioni indicate nell'art. 45 ».

« Art. 65. — In ogni momento il conducente di un veicolo deve essere completamente padrone della velocità del suo veicolo, in modo da essere in grado di osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 35.

« In ogni caso la velocità massima degli autoveicoli di peso superiore a 40 quintali non deve superare i 60 chilometri all'ora.

« In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

« Le limitazioni stabilite nel primo capoverso non sono applicabili agli autoveicoli destinati a soccorsi urgenti ».

Art. 2.

Per gli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene che sono in circolazione all'entrata in vi-

gore del presente decreto, le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno osservate a partire dal 1° maggio 1930.

Fino a tale data rimarranno in vigore le norme di cui agli articoli 58 e 65 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, numero 3179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BIANCHI — — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 59. — FERZI.

Numero di pubblicazione 75.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2240.

12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1929-VIII, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per l'invio e la permanenza in Londra della Missione italiana partecipante alla Conferenza internazionale per la limitazione degli armamenti navali, si rende necessario autorizzare lo stanziamento, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri, per il corrente esercizio, della somma di L. 1.200.000.

In conformità della deliberazione al riguardo adottata dal Consiglio dei Ministri, l'indicata assegnazione straordinaria è da trarre dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 15.828.660,90;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 1.200.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 56-*bis*: « Spese per la partecipazione di una Missione italiana alla Conferenza internazionale, in Londra, per la limitazione degli armamenti navali ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 76.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2245.

Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Nell'intento di conferire all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, insigne per antica tradizione di opere e di uomini, sempre maggior lustro e fama, sia per il più ristretto numero, sia per il valore dei decorati;

Visti gli statuti fondamentali dell'Ordine, riordinati ed approvati coi Nostri Magistrali decreti 17 novembre 1907 e 21 marzo 1920;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Magistrale;

Sentita la Commissione per lo studio delle norme relative alle concessioni delle onorificenze, istituita con i Regi decreti 29 novembre 1928-VII, n. 3428, e 18 novembre 1929-VIII, n. 2122;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, secondo gli scopi designati negli statuti della sua istituzione, continua ad essere destinato a distinguere e a ricompensare le maggiori benemerenze acquistate con le opere civili e militari, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria e in ogni esercizio di attività che rechi onore e grandezza alla Nazione Italiana e sia rivolta a beneficio dell'umanità.

Art. 2.

L'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è conferito tanto a cittadini italiani quanto ad esteri; tanto per Sovrano Moto Proprio, quanto su proposta del Nostro Governo.

Art. 3.

In conformità all'art. 3 degli statuti dell'Ordine le distinzioni cavalleresche sono stabilite in cinque gradi: Cavalieri,

Ufficiali, Commendatori, Grand'Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone.

Art. 4.

Nessuno, eccettuati i grandi ufficiali dello Stato, i casi di benemerenze eccezionali che Ci riserviamo di considerare col Nostro Sovrano Moto Proprio in seguito a speciali relazioni, e gli stranieri, può conseguire per la prima volta grado maggiore di quello di Cavaliere, e può essere promosso ad un grado superiore se non ha trascorso, nel grado in cui fu nominato, un periodo prescritto di anni.

Questi periodi sono così fissati: quattro anni nei gradi di Cavaliere e di Ufficiale; cinque anni nel grado di Commendatore e sei nel grado di Grand'Ufficiale.

Non può essere decorato nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro chi non sia già insignito del grado corrispondente nell'Ordine della Corona d'Italia da almeno un anno.

Art. 5.

Il numero delle decorazioni, che si potranno conferire nell'anno, sarà annualmente fissato da Nostro decreto, su proposta del Capo del Governo e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine.

Art. 6.

In relazione al numero annualmente fissato per le nomine, sarà stabilito ogni anno, con provvedimento del Capo del Governo, il riparto fra i Ministeri dello Stato.

Il numero assegnato a ciascun Ministero costituirà la sua dotazione annua disponibile per le nomine da proporsi alla Nostra Reale e Magistrale sanzione, previo parere della Giunta dell'Ordine Mauriziano, istituita per l'esame delle proposte a termini dell'art. 11 delle presenti disposizioni.

Art. 7.

Non sono in tale numero comprese le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto Proprio, le nomine relative ad esteri e a cittadini italiani residenti all'estero.

Non sono pure computate nelle dotazioni di ciascun Ministero le onorificenze accordate a funzionari civili e militari collocati in riposo, o ai militari collocati in posizione ausiliaria, purchè il conferimento abbia luogo con speciale decreto all'atto del collocamento a riposo ovvero in servizio ausiliario, e il collocamento avvenga per anzianità di servizio. Nel caso che questo avvenga per altri motivi, potrà eccezionalmente considerarsi il conferimento fuori computo in base a precisa motivazione del Dicastero competente.

Le onorificenze, concesse a militari nella circostanza del loro collocamento a riposo, saranno computate qualora alle stesse persone sia già stata, fuori computo, concessa una onorificenza in occasione del collocamento in posizione di servizio ausiliario o equivalente, oppure quando il collocamento a riposo non avvenga per anzianità di servizio.

Art. 8.

Il conferimento delle decorazioni avviene in due epoche fisse dell'anno: il 15 gennaio (San Maurizio) e la prima domenica di giugno (solennità dello Statuto), e secondo la procedura stabilita dagli articoli 11 e seguenti.

Questa disposizione riguarda soltanto le concessioni su proposta Ministeriale a cittadini italiani residenti in Italia ed all'estero: ne sono escluse le concessioni da farsi ad esteri e a funzionari civili e militari nell'occasione del loro collocamento a riposo.

Art. 9.

Hanno titolo per ricevere la decorazione nell'Ordine, nei suoi vari gradi su proposta dei singoli Ministeri, le persone appartenenti alle varie gerarchie delle Amministrazioni dello Stato indicate nella graduatoria delle cariche e delle funzioni determinata nell'elenco da approvarsi con altro Nostro decreto.

Per le persone non comprese nella suddetta graduatoria, ferme rimanendo, per quanto riguarda la permanenza nei gradi, le disposizioni dell'art. 4, le proposte saranno rassegnate pure con la procedura indicata dall'art. 11 del presente decreto, previo parere della Giunta. Trattandosi di deroga alle disposizioni stesse, per casi eccezionali, si provvederà in base a relazione del Nostro Primo Segretario, previo parere favorevole del Capo del Governo.

Art. 10.

Per i funzionari dello Stato di cui non sia fatta specifica menzione nella graduatoria suddetta, si avrà riguardo al grado a cui sono assimilati. In caso dubbio sarà chiesto il parere della Giunta Mauriziana.

Art. 11.

Un mese prima delle due date fissate per il conferimento delle onorificenze, ogni Ministro dovrà far pervenire al Capo del Governo l'elenco delle persone che intende proporre per la decorazione, con la indicazione di tutte le generalità e i titoli che vi si riferiscono e i motivi della ricompensa. Il Capo del Governo trasmetterà le proposte al Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero, il quale, dopo aver verificato, per mezzo della Giunta competente, la regolarità delle proposte nomine in relazione alle disposizioni vigenti per le concessioni, le restituirà col parere della medesima al Capo del Governo, affinchè le proposte cui intende dar corso siano da lui sottoposte alla Nostra approvazione. I decreti di concessione saranno quindi inviati al Gran Magistero per il visto del Nostro Primo Segretario, per la loro registrazione e per la redazione dei relativi diplomi.

Quando, nell'apporre il visto ai decreti, il predetto Nostro Primo Segretario si accorgesse che vi sia motivo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione dovrà riferirne a Noi per gli opportuni provvedimenti dei quali informerà sollecitamente il Ministro proponente.

Art. 12.

Le proposte relative al conferimento delle onorificenze a stranieri ed a sudditi italiani stabiliti all'estero devono essere trasmesse al Capo del Governo dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 13.

Sulla quota numerica che il Capo del Governo assegna ogni anno ai vari Ministeri non sono ammesse cessioni da un Ministero all'altro.

Non sono pure consentiti scambi di decorazioni tra i due Ordini e i vari gradi di ciascun Ordine nella dotazione annua assegnata.

Art. 14.

Il conferimento non sarà perfetto che quando il decreto di nomina sia registrato dal Gran Magistero e ne sia stato spedito il diploma.

La nomina registrata sarà pubblicata a cura del Gran Magistero dell'Ordine sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

I decorati non potranno fregiarsi delle insegne stabilite per il loro grado prima di aver ricevuto il Magistrale diploma o che la loro nomina sia stata registrata al Gran Magistero dell'Ordine.

La disposizione concerne soltanto le onorificenze concesse ai cittadini italiani sulla proposta dei vari Ministeri.

Art. 16.

I Cavalieri del Supremo Ordine della SS. Annunziata, ai quali per antica consuetudine con tale onorificenza è conferita la facoltà di fregiarsi delle insegne del più alto grado Mauriziano, verranno inscritti nel novero dei Cavalieri di gran croce con Nostro decreto di Moto Proprio.

Art. 17.

L'uso dell'uniforme dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, istituito col Regio Magistrale provvedimento 19 maggio 1837 dal Nostro Magnanimo Avo Carlo Alberto, è riservato ai decorati dell'Ordine Mauriziano dai gradi superiori a quello di ufficiale e ai quali con Nostro particolare decreto sia permesso.

Valgono per la determinazione di tale uniforme le disposizioni contenute nel regolamento approvato col Regio Magistrale provvedimento 19 maggio 1837 e le aggiunte stabilite con le Magistrali norme del 7 gennaio 1842.

Art. 18.

Sarà privato della decorazione il decorato che per qualsiasi motivo se ne renda indegno.

La privazione avverrà con le norme e con la procedura stabilite dai Nostri Magistrali provvedimenti.

Art. 19.

In apposito regolamento saranno determinate le norme che dovranno seguirsi dai Ministeri dello Stato e dal Gran Magistero per quanto riguarda l'esecuzione delle presenti disposizioni e la particolare procedura di ogni pratica relativa alla materia delle decorazioni.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni che saranno registrate al Controllo generale dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 57. — FERZI.

Numero di pubblicazione 77.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. **2246**.
Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GRAN MASTRO DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Nell'intento di riordinare e di adattare, con più precisa corrispondenza ai tempi, le regole che governano le concessioni delle onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1868, n. 4251, col quale fu istituito l'Ordine predetto;

Vedute le successive disposizioni che stabiliscono le norme per la concessione delle onorificenze nell'Ordine stesso;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Gran Magistrale;

Sentita la Commissione per lo studio delle norme relative alle concessioni delle onorificenze istituita coi Nostri Regi decreti 29 novembre 1928-VII, n. 3428, e 18 novembre 1929-VIII, n. 2122;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Cancelliere per l'Ordine della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine della Corona d'Italia, secondo lo scopo al quale fu destinato con la sua fondazione, continuerà a premiare le benemerenze dei cittadini italiani e degli stranieri, conseguite in ogni campo di attività che torni ad onore e vantaggio della Nazione.

Art. 2.

L'Ordine è diviso in cinque classi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone.

Art. 3.

In conformità agli articoli 2, 3, 5 e 6 del Nostro decreto in data 20 febbraio 1868 che ha istituito l'Ordine della Corona d'Italia, sono mantenute le disposizioni che ne riguardano la divisa e le insegne.

Art. 4.

Eccettuate le concessioni che derivano dalla Reale prerogativa del Moto Proprio e quelle relative agli stranieri, non può essere per la prima volta accordato grado maggiore di Cavaliere, dovendo le nomine seguirsi secondo l'ordine progressivo dei gradi, con la permanenza in essi stabilita dall'articolo seguente.

Art. 5.

Per la promozione ai vari gradi è richiesta una permanenza di tre anni nei gradi di Cavaliere e di Ufficiale, quattro in quello di Commendatore e cinque in quello di Grand'Ufficiale.

Art. 6.

Il numero delle onorificenze da concedersi è stabilito annualmente con Nostro Regio decreto su proposta del Capo del Governo di concerto col Cancelliere dell'Ordine.

Il Capo del Governo provvederà a ripartire annualmente detto numero fra i Ministeri dello Stato. Tale riparto costituirà la dotazione annua disponibile presso ciascun Dicastero per le nomine da proporsi alla Nostra Reale e Magistrale sanzione, previo parere della Giunta istituita per l'esame delle proposte nell'Ordine stesso, a termini dell'articolo 9 delle presenti disposizioni.

Art. 7.

Le concessioni avvengono in due date fisse dell'anno: il 21 aprile (Natale di Roma) ed il 28 ottobre (Marcia su Roma). Queste due epoche fisse di distribuzione riguardano

soltanto le onorificenze da concedersi a cittadini italiani residenti in Italia ed all'estero e su proposta Ministeriale. Sono escluse da tale disposizione le concessioni da farsi ad esteri e a funzionari civili e militari nell'occasione del loro collocamento a riposo.

Art. 8.

In caso di benemerenze eccezionali segnalate dai singoli Ministeri, la deroga alle disposizioni dell'art. 5, relativo alla durata della permanenza nei singoli gradi, potrà essere da Noi consentita in base a relazione del Cancelliere dell'Ordine, previo parere favorevole del Capo del Governo.

Art. 9.

Un mese prima delle due date fissate per la distribuzione, ogni Ministro dovrà far pervenire al Capo del Governo l'elenco delle persone che intende proporre per la decorazione con l'indicazione di tutte le generalità e i titoli che vi si riferiscono. Il Capo del Governo lo trasmetterà al Cancelliere dell'Ordine, il quale, dopo aver verificata per mezzo della Giunta competente la regolarità delle proposte nomine in relazione alle disposizioni vigenti per le concessioni, ed eventualmente espresso le osservazioni che ritenesse opportune, lo restituirà, col parere della medesima, al Capo del Governo perchè le proposte, cui intende dar corso, siano da lui rassegnate alla Nostra approvazione.

Art. 10.

Le proposte relative al conferimento delle onorificenze a sudditi italiani stabiliti all'estero od a stranieri, debbono essere trasmesse al Capo del Governo dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 11.

Nel numero delle onorificenze di cui all'art. 6 del presente decreto non sono comprese le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto Proprio, le nomine relative ad esteri e a cittadini italiani residenti all'estero.

Non sono pure computate nelle dotazioni di ciascun Ministero le onorificenze accordate a funzionari civili o militari collocati a riposo o in posizione ausiliaria, purchè il conferimento abbia luogo con speciale decreto all'atto del collocamento a riposo, ovvero in servizio ausiliario, e il collocamento avvenga per anzianità di servizio. Nel caso che questo avvenga per altri motivi potrà eccezionalmente considerarsi il conferimento fuori computo in base a precisa motivazione del Dicastero competente.

Le onorificenze, concesse a militari nella circostanza del loro collocamento a riposo, saranno computate, qualora alle stesse persone sia già stata, fuori computo, concessa una onorificenza in occasione del collocamento in posizione ausiliaria o equivalente, oppure quando il collocamento a riposo non avvenga per anzianità di servizio.

Art. 12.

Sulla quota numerica che il Capo del Governo assegna ogni anno ai varî Ministeri, non saranno ammesse cessioni da un Ministero all'altro.

Non sono del pari ammessi gli scambi di decorazioni, sia fra grado e grado, sia fra i due Ordini cavallereschi.

Art. 13.

I Cavalieri del Supremo Ordine della SS. Annunziata, ai quali per antica consuetudine con tale onorificenza è conferita la facoltà di fregiarsi delle insegne del più alto grado nell'Ordine della Corona d'Italia, verranno iscritti nel novero dei Cavalieri di gran croce con Nostro decreto di Moto Proprio.

Art. 14.

Valgono per l'Ordine della Corona d'Italia le disposizioni stabilite con il R. decreto 30 dicembre 1929 relativo all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per quanto riguarda la comunicazione, la registrazione, la pubblicazione dei decreti di nomina e la eventuale revoca della concessione.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni che saranno registrate alla Cancelleria dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 58. — FERZI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.
Nomina dell'avv. Fulgo cav. Silvestri a liquidatore dell'Istituto romano dei consumi, con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Giacomo Fino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1915, n. 778, che erige in ente morale l'Istituto romano dei consumi in Roma;

Visto il R. decreto 26 marzo 1925, n. 406, con il quale l'avvocato Giacomo Fino venne nominato liquidatore dell'Istituto predetto;

Ritenuta l'opportunità di imprimere nuovo indirizzo allo svolgimento delle operazioni di liquidazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avv. Fulgo cav. Silvestri è nominato liquidatore dell'Istituto romano dei consumi, con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Giacomo Fino, con il cômpito di provvedere agli ulteriori atti di liquidazione, a norma di legge e dello statuto dell'Ente.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 370.

(490)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1930.

Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi, del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione, nel Regno, con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Ritenuta la necessità di uniformare e coordinare alle disposizioni della Convenzione anzidetta le norme vigenti per la difesa del Regno contro la importazione, per via di mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo, e di riunirle in un testo unico;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

CAPO I.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

Art. 1.

Definizioni.

I. — Nella presente ordinanza si intenderà sempre sotto la denominazione di:

a) *autorità sanitaria marittima*: il Prefetto della provincia, che provvede al disimpegno del servizio di sanità marittima, alla dipendenza del Ministero dell'interno col concorso di quello delle comunicazioni, a mezzo dei capi degli uffici di porto e del personale sanitario addetto alle stazioni sanitarie marittime;

b) *nave*, in genere, ogni imbarcazione addetta alla navigazione;

c) *equipaggio*: gli individui che si trovano a bordo della nave, non al solo fine di recarsi da un Paese all'altro, ma che sono comunque da essa arruolati e addetti al servizio della nave, ovvero delle persone imbarcatevi, ovvero del carico;

d) *giorno*: l'intervallo di ventiquattro ore;

e) *circostanze aggravanti in linea sanitaria*: qualsiasi fatto o incidente di carattere sanitario, denunziato dal capitano della nave all'autorità sanitaria marittima, o rilevato dal medico di porto, all'arrivo della nave in uno qualunque dei porti del Regno, per il quale sia prescritta la applicazione delle misure contenute nella presente ordinanza o nel regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con R. decreto 7 luglio 1910, n. 573.

II. — Le disposizioni della presente ordinanza, relative ai topi, si applicano eventualmente agli altri roditori e, in genere, agli animali conosciuti quali propagatori della peste.

CAPO II.

MISURE DA APPLICARSI ALLE NAVI IN CASO DI PESTE.

Art. 2.

Classificazione delle navi.

Agli effetti della presente ordinanza, è considerata:

a) *infetta* la nave:

1° che presenti all'arrivo uno o più casi di peste umana;

2° ovvero sulla quale si sia manifestato un caso di peste umana più di sei giorni dopo l'imbarco;

3° ovvero a bordo della quale il medico di porto constati la esistenza di topi pestosi;

b) *sospetta* la nave:

1° a bordo della quale si sia verificato un caso di peste umana entro i primi sei giorni dopo l'imbarco;

2° ovvero a bordo della quale il medico di porto rilevi nei topi la esistenza di una mortalità insolita la cui causa non sia precisata.

La nave resta sospetta fino a quando non siano state applicate, nei suoi confronti, le misure prescritte dalla presente ordinanza.

c) *indenne* la nave proveniente da un porto colpito da peste, o appartenente ad una circoscrizione colpita da peste, che non abbia avuto a bordo alcun caso di peste umana o murina al momento della partenza e durante la traversata, e non ne presenti nemmeno all'arrivo, e a bordo della quale le indagini compiute dal medico di porto, nei riguardi dei topi, escludano la esistenza, in questi, di una mortalità insolita.

Art. 3.

Misure relative alle navi infette di peste.

Le navi *infette* di peste, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunto l'interrogatorio a norma degli articoli 70 e 76 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *sbarco*, nel più breve tempo possibile, e con le necessarie cautele, degli ammalati di peste e ricovero di essi in un ospedale per le malattie infettive;

3° *osservazione sanitaria*, ovvero *osservazione sanitaria seguita da sorveglianza sanitaria*, da effettuarsi nei modi prescritti dai successivi articoli 25 e 26, per la durata complessiva di giorni *sei*, computati dalla data dello sbarco degli ammalati, delle persone che sono state in contatto con gli ammalati e di quelle che siano da ritenersi sospette a giudizio del medico di porto;

4° *distruzione degli insetti*, seguita, ove ne sia il caso, a giudizio del medico di porto, da *disinfezione*, nei confronti degli oggetti di uso personale e domestico, delle biancherie e degli effetti sporchi dei passeggieri e dell'equipaggio che, sempre a giudizio del medico di porto, siano da ritenersi infetti o sospetti di infezione, da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo articolo 7;

5° *distruzione degli insetti*, seguita, ove ne sia il caso, a giudizio del medico di porto, da *disinfezione*, nei confronti delle parti e degli ambienti della nave ove hanno soggiornato i malati di peste, o che, per altre circostanze rilevate a bordo, siano da ritenersi infetti o sospetti, sempre a giudizio del medico di porto, da effettuarsi con le norme indicate nel successivo articolo 7;

6° *distruzione dei topi* a bordo, da effettuarsi con le norme indicate nel seguente articolo 8.

E' in facoltà del Ministero dell'interno, in caso di epidemia a bordo, o di altre circostanze aggravanti in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, di disporre che tutte o parte delle operazioni anzidette, invece che nel porto di approdo, si compiano in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 4.

Misure relative alle navi sospette di peste.

Le navi *sospette* di peste, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunto l'interrogato-

rio, a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° *visita medica* di tutte le persone esistenti a bordo;

2° *sorveglianza sanitaria,* sostituita dall'osservazione sanitaria nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della presente ordinanza, e da effettuarsi nei modi indicati nello stesso articolo, delle persone stesse per la durata di giorni sei, computati dall'arrivo della nave;

3° *distruzione degli insetti,* seguita, ove del caso, da *disinfezione,* nei confronti degli oggetti, effetti e biancherie, indicati nel n. 4 del precedente articolo 3 ed entro i limiti ivi determinati;

4° *distruzione degli insetti,* seguita, ove del caso, da *disinfezione,* nei confronti delle parti ed ambienti della nave, indicati al n. 5 del precedente articolo 3;

5° *distruzione dei topi* a bordo, da effettuarsi secondo le norme indicate nel seguente articolo 8.

E' in facoltà del Ministero dell'interno, in caso di concorso di circostanze aggravanti in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, di disporre che tutte o parte delle operazioni anzidette si compiano, anzichè nel porto di approdo, in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 5.

Misure relative alle navi indenni di peste.

Le navi *indenni* di peste, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno, e subito dopo assunti l'interrogatorio a norma dell'articolo 3 e la dichiarazione giurata del medico di bordo, o, in mancanza, del capitano, che nessun caso di peste umana o murina si è verificato a bordo al momento della partenza e durante la traversata, e che non è stata notata mortalità insolita nei topi, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° *visita medica* per accertare che la nave si trova nelle condizioni indicate alla lettera *c*) del precedente articolo 2;

2° *sorveglianza sanitaria* delle persone esistenti a bordo, da effettuarsi a norma dell'articolo 26 della presente ordinanza, per la durata massima di giorni sei, computati dalla data della partenza della nave dal porto colpito da peste;

3° *distruzione dei topi,* a bordo, da effettuarsi secondo le norme indicate dal seguente articolo 8, nei soli casi di eccessiva quantità di topi a bordo, ovvero di altri motivi fondati, a giudizio del medico di porto, e che da questo saranno comunicati per iscritto al capitano della nave.

Nelle navi indenni, provviste di medico di bordo e di stufa di disinfezione, la visita medica delle persone sarà limitata ai soli passeggieri di terza classe e all'equipaggio, tranne il caso di circostanze aggravanti in linea sanitaria, che, a giudizio del medico di porto, facciano ritenere indispensabile la applicazione integrale della visita stessa.

Art. 6.

Disposizioni comuni alle nave infette, sospette e indenni di peste.

Per tutte le navi soggette a trattamento sanitario contro la peste devono osservarsi indistintamente le seguenti misure, tanto prima che dopo la ammissione a libera pratica, sia nel primo porto di approdo, sia in quelli successivi di scalo:

1° dal momento dell'ancoraggio od ormeggio, fino al momento della partenza, le catene delle àncore e le gomene di ormeggio devono costantemente tenersi munite di apparecchi riconosciuti atti ad impedire il passaggio dei topi;

2° non possono collocarsi ponti di comunicazione fra la nave e la banchina se non per il tempo strettamente necessario allo sbarco dei passeggieri e delle merci;

3° i cadaveri dei topi rinvenuti a bordo devono essere immediatamente segnalati al medico di porto, che ne curerà il ritiro e disporrà, nei loro confronti, le occorrenti indagini;

4° la spazzatura proveniente dalla ripulitura delle stive deve essere accuratamente raccolta e bruciata, ovvero disinfettata;

5° lo scarico delle merci deve effettuarsi sotto la vigilanza del medico di porto, ai fini, sia della tutela sanitaria del personale addettovi, sia della eventuale applicazione del disposto dell'articolo 29 della presente ordinanza.

Durante tutto il tempo in cui si effettua lo scarico, detto personale resterà sottoposto alla osservazione sanitaria ovvero alla sorveglianza sanitaria, da eseguirsi nei modi indicati nei successivi articoli 25 e 26, per una durata non maggiore di sei giorni computati dal momento in cui il personale stesso avrà cessato di essere adibito allo scarico;

6° anche dopo la ammissione a libera pratica delle navi provenienti da località colpite da peste, lo sbarco dell'equipaggio non sarà di regola permesso, tranne che per ragioni di servizio, portate a conoscenza dell'autorità sanitaria marittima, durante un periodo di sei giorni decorribili dal momento in cui la nave è stata ammessa a libera pratica nel primo porto nazionale di approdo. Il capitano della nave stessa è obbligato, in ogni caso, a denunziare alla autorità sanitaria marittima ogni componente dell'equipaggio che sbarchi definitivamente prima dello spirare di detto termine, indicandone il recapito.

Alla vigilanza sulla esecuzione delle misure contenute nel presente articolo devono provvedere l'autorità sanitaria marittima e il medico di porto, che ne è in particolar modo responsabile.

Art. 7.

Norme relative alla distruzione degli insetti.

La distruzione degli insetti, nei casi previsti dai precedenti articoli 3 e 4, è fatta in conformità delle norme contenute negli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza. Essa deve essere effettuata nel termine più breve, e, in ogni caso, nel tempo massimo di ventiquattro ore, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, relativamente alla distruzione dei topi.

Il medico di porto rilascerà senza spesa al capitano della nave o all'armatore o al suo rappresentante, i quali ne facciano richiesta, un certificato della operazione eseguita, steso su modello conforme all'allegato 1°.

Art. 8.

Norme relative alla distruzione dei topi.

La distruzione dei topi a bordo delle navi, nei casi previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 5, è fatta in conformità delle norme contenute negli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza; e, qualora il medico di porto ritenga che, per la natura e le condizioni del carico, l'operazione possa essere effettuata e riuscire completa senza procedere allo scarico della merce, deve essere eseguita prima dello scarico stesso. In tal caso, l'operazione medesima non potrà essere ripetuta dopo compiuto lo scarico, a meno che il medico di porto non rilevi l'esistenza di circostanze aggravanti in linea sanitaria.

In ogni altro caso, la distruzione dei topi deve essere effettuata a stive vuote; e, per le navi in zavorra, deve farsi

sempre subito prima che cominci qualsiasi operazione di carico. L'operazione non dovrà, comunque, durare più di ventiquattro ore.

Alle navi che devono eseguire lo scarico delle merci solo parzialmente, e nelle quali non sia possibile procedere ad una derattizzazione completa, può essere consentito di rimanere nel porto il tempo occorrente per procedere a detto scarico parziale, a condizione che esse siano tenute in stato di isolamento e vi siano attuate tutte le misure necessarie, a giudizio del medico di porto, per impedire ai topi di passare a terra, sia direttamente dalla nave, sia con le merci, o altrimenti, osservandosi, in quanto occorra, il disposto del secondo comma dell'articolo 29 della presente ordinanza.

Spetta al medico di porto di fare procedere alla raccolta dei cadaveri dei topi per sottoporli alle occorrenti indagini.

Il medico di porto rilascerà senza spesa al capitano della nave, o all'armatore o al suo rappresentante, i quali ne facciano la richiesta, un certificato della operazione eseguita, steso su modello conforme all'allegato 1°:

CAPO III.

MISURE DA APPLICARSI ALLE NAVI IN CASO DI COLERA.

Art. 9.

Classificazione delle navi.

Agli effetti della presente ordinanza, è considerata:

a) *infetta* la nave che al momento dell'arrivo presenti a bordo uno o più casi di colera, ovvero ne abbia avuto da meno di cinque giorni interi prima dell'arrivo;

b) *sospetta* la nave a bordo della quale, al momento della partenza o durante la traversata, si siano verificati uno o più casi di colera, ma sulla quale non si siano più avuti casi nuovi da meno di cinque giorni interi, prima dell'arrivo.

La nave resta sospetta, fino a quando non siano state applicate, nei suoi confronti, le misure prescritte dalla presente ordinanza;

c) *indenne* la nave proveniente da un porto colpito da colera o compreso in una circoscrizione colpita da colera, ovvero la nave sulla quale si trovano persone provenienti da una circoscrizione colpita da colera, che non abbia avuto a bordo alcun caso di colera al momento della partenza o durante la traversata e non ne presenti nemmeno all'arrivo.

Art. 10.

Navi con malati che presentano sintomi clinici di colera.

Le navi, qualunque ne sia la provenienza, che presentino a bordo, all'arrivo, uno o più malati con sintomi clinici di colera sono sottoposte alle misure previste nel presente capo III. Esse saranno considerate indenni solo dopo che, a seguito di due esami batteriologici praticati nei confronti degli infermi, a ventiquattro ore di intervallo, sia accertata la assenza del vibrione colerigeno o di altro vibrione sospetto.

Art. 11.

Misure relative alle navi infette di colera.

Le navi *infette* di colera, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunto l'interrogatorio, a norma degli articoli 70 e 76 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *sbarco*, nel più breve termine possibile, e con le necessarie cautele, degli infermi e ricovero di essi in un ospedale per malattie infettive;

3° *osservazione sanitaria* per la durata di giorni cinque, computati dalla data dell'arrivo, delle persone sane esistenti a bordo, da effettuarsi nei modi prescritti nel successivo articolo 25. Le persone che comprovino, con certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, di avere subìto la vaccinazione anticolerica da non più di sei mesi e da non meno di sei giorni, potranno essere sottoposte alla *sorveglianza sanitaria* per la durata di giorni cinque, da effettuarsi nei modi indicati nel seguente articolo 26, anzichè alla osservazione sanitaria;

4° *disinfezione* degli oggetti di uso personale e domestico, delle biancherie e degli effetti d'uso dei passeggieri e dell'equipaggio e di tutti quegli altri oggetti, compresi gli alimenti, che siano da ritenersi infetti, a giudizio del medico di porto;

5° *disinfezione* di tutte le parti ed ambienti della nave ove hanno soggiornato i colpiti da colera o che, per altre circostanze rilevate a bordo, siano da considerarsi infetti, a giudizio del medico di porto;

6° *sostituzione* dell'acqua potabile esistente a bordo con altra acqua potabile di buona qualità, previa disinfezione delle casse d'acqua.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di ordinare, in caso di epidemia di colera a bordo, o di altre circostanze aggravanti, in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, che tutte o parte delle operazioni anzidette, anzichè nel porto di approdo, siano compiute in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 12.

Misure relative alle navi sospette di colera.

Le navi *sospette* di colera, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno, e dopo assunto l'interrogatorio a norma del precedente articolo 11, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *disinfezione* degli effetti ed oggetti, indicati al n. 4 del precedente articolo;

3° *disinfezione* delle parti ed ambienti della nave indicati al n. 5 del precedente articolo;

4° *sostituzione* dell'acqua potabile esistente a bordo con altra acqua potabile di buona qualità, previa disinfezione delle casse d'acqua;

5° *sorveglianza sanitaria*, da effettuarsi nei modi indicati nel successivo articolo 26, sostituita dalla osservazione sanitaria, per la stessa durata, nel caso previsto all'ultimo comma dello stesso articolo 26, delle persone esistenti a bordo, per la durata di giorni cinque computati dalla data di arrivo della nave.

E' in facoltà del Ministero dell'interno, nel caso di concorso di circostanze aggravanti in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, di disporre che tutte o parte delle su accennate misure, anzichè nel porto di approdo, siano compiute in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 13.

Misure relative alle navi indenni di colera.

Le navi *indenni* di colera, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno e subito dopo assunti l'interrogatorio

a norma del precedente articolo 11, e la dichiarazione giurata del medico di bordo, o, in mancanza, del capitano, che nessun caso di colera fu constatato a bordo al momento della partenza e durante la traversata, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *sostituzione* dell'acqua potabile esistente a bordo con altra acqua potabile di buona qualità, previa disinfezione delle casse d'acqua, nel solo caso che l'acqua imbarcata sia da ritenersi sospetta, a giudizio del medico di porto;

3° *sorveglianza sanitaria,* da effettuarsi nei modi indicati nel successivo articolo 26, sostituita dalla *osservazione sanitaria* nel caso previsto all'ultimo comma dello stesso articolo 26, delle persone esistenti a bordo, per la durata di giorni cinque, computati dalla data di arrivo della nave. Possono essere esonerate dall'obbligo della sorveglianza sanitaria le persone che comprovino, con la presentazione di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, di aver subìto la vaccinazione anticolerica da non più di sei mesi e da non meno di sei giorni.

Art. 14.

Misure comuni alle navi infette, sospette e indenni di colera.

Per tutte le navi soggette a trattamento sanitario contro il colera dovranno osservarsi indistintamente le seguenti misure, sia nel primo porto di approdo, sia in quelli successivi di scalo:

1° lo scarico delle merci deve effettuarsi sotto la vigilanza del medico di porto cui spetta attuare tutte le misure necessarie per la tutela sanitaria del personale addetto allo scarico. Detto personale, durante tutto il periodo dello scarico, resterà sottoposto alla osservazione sanitaria o alla sorveglianza sanitaria, da eseguirsi nei modi indicati nei successivi articoli 25 e 26, per una durata non superiore a giorni cinque, computati a partire dal momento in cui avrà cessato di essere adibito allo scarico stesso;

2° divieto di scaricare nelle acque del porto le acque di sentina, le dejezioni ed i materiali escrementizi di ogni genere se non previa disinfezione;

3° anche dopo la ammissione a libera pratica delle navi provenienti da località colpite da colera, lo sbarco dell'equipaggio non sarà di regola permesso, tranne che per ragioni di servizio, portate a conoscenza della autorità sanitaria marittima, per un periodo di giorni cinque computati a partire dalla data della ammissione a libera pratica nel primo porto nazionale di approdo.

Il capitano della nave è obbligato a denunziare, in ogni caso, all'autorità sanitaria marittima, ogni componente dell'equipaggio, che sbarchi definitivamente, indicandone il recapito.

Alla vigilanza sulla esecuzione delle misure contenute nel presente articolo devono provvedere l'autorità sanitaria marittima e il medico di porto, che ne è in particolar modo responsabile.

CAPO IV.

MISURE DA APPLICARSI ALLE NAVI IN CASO DI FEBBRE GIALLA.

Art. 15.

Classificazione delle navi.

Agli effetti della presente ordinanza, è considerata:

a) *infetta* la nave che presenti all'arrivo uno o più casi di febbre gialla o ne abbia avuti al momento della partenza o durante la traversata;

b) *sospetta* la nave che non presenti casi di febbre gialla all'arrivo, e non ne abbia avuti nè al momento della partenza nè durante la traversata, e nei cui riguardi si verifichi una delle seguenti condizioni:

1° la durata del viaggio dal porto colpito da febbre gialla, o in strette relazioni di traffico con un territorio in cui domini la febbre gialla allo stato endemico, è stata inferiore a giorni sei;

2° pur essendo stata la durata del viaggio dagli anzidetti porti superiore a giorni sei, vi sia motivo di ritenere che la nave stessa trasporti « Stegomyie » (Aedes Aegypti) allo stato adulto;

c) *indenne* la nave proveniente da un porto colpito da febbre gialla, o in strette relazioni di traffico con un territorio in cui la febbre gialla domina allo stato endemico, che non abbia avuto a bordo alcun caso di detta malattia e arrivi dopo un viaggio di più di sei giorni, purchè vi sia motivo di ritenere che non trasporti « Stegomyie » (Aedes Aegypti) allo stato adulto, ovvero risulti provata alla autorità sanitaria marittima una delle due condizioni che seguono:

1° che la nave, durante la sua permanenza nei porti di cui sopra, si è tenuta ad una distanza di almeno metri duecento dalla terra abitata e ad una distanza da chiatte, pontoni, o altri natanti, sufficiente per impedire l'accesso alla « Stegomyia » (Aedes Aegypti);

2° ovvero, che al momento della partenza la nave è stata sottoposta alla distruzione della « Stegomyia » (Aedes Aegypti).

Art. 16.

Misure relative alle navi infette di febbre gialla.

Le navi *infette* di febbre gialla, prima di essere ammesse a libera pratica nel Regno, e dopo assunto l'interrogatorio a norma degli articoli 70 e 76 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, numero 636, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *sbarco degli ammalati* di febbre gialla, da effettuarsi di giorno, nel più breve termine possibile, con le cautele atte ad impedire che siano punti da « Stegomyie » (Aedes Aegypti), e ricovero di essi in un ospedale per malattie infettive;

3° *osservazione sanitaria* delle persone che sbarcano, ovvero *sorveglianza sanitaria* per la durata di giorni sei, computati dal momento del loro sbarco dalla nave, da effettuarsi a norma dei seguenti articoli 25 e 26;

4° *distruzione,* a bordo, della « Stegomyia » (Aedes Aegypti) nelle sue varie fasi di sviluppo, da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo articolo 20.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di ordinare, in caso di epidemia di febbre gialla a bordo, o di altre circostanze aggravanti in linea sanitaria rilevate dal medico di porto, che le anzidette operazioni, invece che nel porto di approdo, siano compiute in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 17.

Misure relative alle navi sospette di febbre gialla.

Le navi *sospette* di febbre gialla, prima della ammissione a pratica nel Regno e subito dopo assunti l'interrogatorio a norma del precedente articolo 16, e la dichiarazione giurata del medico di bordo, o, in mancanza, del capitano, che durante la traversata non si è verificato alcun caso di febbre gialla e che si è proceduto alla distruzione, nei limiti del

possibile, della « Stegomyia » (Aedes Aegypti) nelle sue varie fasi di sviluppo, nelle parti di nave ad essa accessibili, sono sottoposte alle seguenti misure:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *osservazione sanitaria,* ovvero *sorveglianza sanitaria* delle persone che sbarcano, per la durata di giorni sei, computati dal momento del loro sbarco dalla nave, da effettuarsi nei modi indicati nei successivi articoli 25 e 26;

3° *distruzione,* a bordo, della « Stegomyia » (Aedes Aegypti) nelle sue varie fasi di sviluppo, da effettuarsi secondo le norme contenute nel successivo articolo 20.

Se, però, la durata del viaggio dall'ultimo porto colpito da febbre gialla è stata inferiore ai giorni sei e sussistono le condizioni di cui ai numeri 1° e 2° del precedente articolo 15 relative alle navi indenni, ovvero se la durata del viaggio dal porto colpito è stata superiore a trenta giorni e a bordo non si è manifestato alcun caso di febbre gialla, la nave, prima di essere ammessa a libera pratica, e dopo assunti l'interrogatorio e la dichiarazione giurata di cui al 1° comma del presente articolo, è sottoposta alle sole misure di cui ai precedenti numeri 1° e 3°.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di ordinare, in caso di circostanze aggravanti in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, che le anzidette operazioni, invece che nel porto di approdo, siano compiute in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 18.

Misure relative alle navi indenni di febbre gialla.

Le navi *indenni* di febbre gialla, subito dopo assunto l'interrogatorio a norma del precedente articolo 16 e la dichiarazione giurata di cui al precedente articolo 17, sono ammesse a libera pratica, previa visita medica delle persone esistenti a bordo.

L'autorità sanitaria marittima, su motivata proposta del medico di porto, sottoporrà le navi indenni alla distruzione della « Stegomyia » (Aedes Aegypti) nelle sue varie fasi di sviluppo, qualora lo richiedano speciali circostanze in rapporto:

a) con la natura del carico, specie se sia costituito da legumi, frutta, zucchero;

b) ovvero con la constatazione eventuale della « Stegomyia » (Aedes Aegypti) allo stato adulto o larvale, fatta, a bordo, dal medico di porto.

Agli effetti della disposizione che precede, il medico di porto terrà conto delle misure eventualmente adottate dal capitano della nave per la distruzione della Stegomyia (Aedes Aegypti) nelle parti accessibili della nave e, specialmente, nelle cambuse, nelle cucine, nei locali delle macchine, nei depositi di acqua e negli altri locali particolarmente suscettibili di dare ricetto alla « Stegomyia ».

Art. 19.

Misure comuni alle navi infette e sospette di febbre gialla.

Le navi infette e quelle sospette di febbre gialla devono ancorare, per quanto è possibile in relazione con la loro sicurezza, alla distanza di almeno duecento metri dalla terra abitata e ad una distanza da chiatte, pontoni ed altri natanti sufficiente per impedire l'accesso in questi della « Stegomyia » (Aedes Aegypti).

Art. 20.

Norme relative alla distruzione della « Stegomyia ».

La distruzione della « Stegomyia » (Aedes Aegypti) a bordo delle navi, nei casi previsti dai precedenti articoli 16, 17 e 18, è fatta in conformità delle norme contenute negli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza e deve essere effettuata, sempre che sia possibile per le condizioni del carico, prima dello scarico della merce: in caso contrario, deve effettuarsi subito dopo ultimato lo scarico.

Quando si avveri quest'ultima circostanza e si tratti di nave soggetta alle misure prescritte dai precedenti articoli 16 e 17, lo scarico della merce deve effettuarsi soltanto di giorno, e sotto la vigilanza della autorità sanitaria marittima. Durante lo scarico, il personale addettovi resterà sottoposto alla osservazione sanitaria, ovvero alla sorveglianza sanitaria, da eseguirsi nei modi indicati nei successivi articoli 25 e 26, per la durata di giorni sei, computati dal momento nel quale detto personale avrà cessato di essere adibito allo scarico stesso.

Il medico di porto rilascierà, senza spesa, al capitano o all'armatore, o al suo rappresentante, i quali ne facciano la richiesta, un certificato della operazione eseguita, steso su modello conforme all'allegato 1°.

CAPO V.

MISURE DA APPLICARSI ALLE NAVI IN CASO DI TIFO ESANTEMATICO.

Art. 21.

Navi aventi a bordo casi di tifo esantematico.

Le navi che hanno avuto al momento della partenza o durante la traversata, ovvero presentano al momento dell'arrivo, uno o più casi certi o sospetti di tifo esantematico a bordo, non possono essere ammesse a libera pratica che in uno dei porti del Regno indicati nel successivo articolo 44; quivi, dopo assunto l'interrogatorio a norma degli articoli 70 e 76 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *sbarco,* nel più breve termine e con le opportune cautele, degli ammalati o sospetti e ricovero di essi in un ospedale per malattie infettive;

3° *trattamento insetticida* nei riguardi degli ectoparassiti e bagno di pulizia delle persone che abbiano assistito gli ammalati o sospetti e di tutte le altre esistenti a bordo, per le quali il medico di porto non ritenga, sotto la sua responsabilità, possibile di esonerarle:

4° *sorveglianza sanitaria,* da effettuarsi nei modi indicati dal successivo articolo 26, sostituita dalla *osservazione sanitaria* nel caso indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 26, delle persone di cui al precedente n. 3, per la durata di giorni dodici computati dal momento in cui sono state sottoposte a trattamento parassiticida;

5° *distruzione degli insetti,* da effettuarsi in conformità delle norme contenute negli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza, e, ove del caso, *disinfezione,* nei confronti degli oggetti di uso personale e domestico e degli effetti d'uso dei passeggieri e dell'equipaggio e di tutti quegli altri oggetti che siano da ritenersi infetti, a giudizio del medico di porto;

6° *distruzione degli insetti,* da eseguirsi in conformità delle norme contenute nei citati articoli 34, 35 e 36, e, ove ne sia il caso, *disinfezione,* nei confronti delle parti ed ambienti della nave ove hanno soggiornato i malati o sospetti di tifo esantematico, o che, per altre circostanze rilevate a bordo dal medico di porto, siano da ritenere infetti.

Nei casi indicati ai precedenti numeri 5 e 6, il medico di porto rilascierà, senza spesa, al capitano della nave o all'armatore o al suo rappresentante, i quali ne facciano la richiesta, un certificato della operazione eseguita, steso su modello conforme all'allegato 1°.

Il personale addetto allo scarico delle merci sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria, da eseguirsi nei modi indicati nel successivo articolo 26, per la durata di giorni dodici, computati a partire dal momento in cui avrà cessato di esservi addetto.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di disporre, in caso di epidemia di tifo esantematico a bordo, o di altre circostanze aggravanti, in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, che tutte o parte delle anzidette operazioni, invece che nel porto di approdo, siano compiute in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 22.

Misure relative alle navi provenienti da località nelle quali il tifo esantematico domina allo stato epidemico.

Le navi che provengono da porti compresi in una circoscrizione in cui il tifo esantematico domina in forma epidemica, che non abbiano avuto, a bordo, al momento della partenza o durante la traversata e non presentino all'arrivo casi certi o sospetti di tifo esantematico, subito dopo assunti l'interrogatorio, a norma dell'articolo precedente, e la dichiarazione giurata del medico di bordo, o, in mancanza, del capitano, che al momento della partenza e durante la traversata non si è verificato a bordo alcun caso certo o sospetto di tifo esantematico, sono ammesse a libera pratica, nei porti del Regno, previa visita medica favorevole delle persone esistenti a bordo.

Se, però, il viaggio dall'ultimo porto, appartenente alla circoscrizione nella quale il tifo esantematico domina allo stato epidemico è durato meno di dodici giorni, le persone ammesse a sbarcare sono sottoposte:

1° a *sorveglianza sanitaria*, da effettuarsi nei modi indicati dal successivo articolo 26, sostituita dall'*osservazione sanitaria* nel caso previsto all'ultimo comma dello stesso articolo 26, per la durata di giorni dodici computati dalla data dell'arrivo;

2° a *trattamento insetticida* nei riguardi degli ectoparassiti, a meno che il medico di porto non ritenga possibile, sotto la sua responsabilità, di esonerarle dal trattamento medesimo.

Il personale adibito allo scarico delle merci potrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da effettuarsi nei modi indicati nel successivo articolo 26, per la durata di giorni dodici computati a partire dal momento in cui avrà cessato di esservi addetto.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di disporre, in caso di circostanze aggravanti in linea sanitaria, che le navi, alle quali è applicabile il disposto del secondo comma del presente articolo, si dirigano, per ottenere la ammissione a libera pratica, ad uno dei porti elencati nel successivo articolo 44.

CAPO VI.

MISURE DA APPLICARSI ALLE NAVI IN CASO DI VAIUOLO.

Art. 23.

Navi aventi a bordo casi di vaiuolo.

Le navi che hanno avuto al momento della partenza, o durante la traversata, o presentano al momento dell'arrivo, uno o più casi certi o sospetti di vaiuolo, non possono essere ammesse a libera pratica che in uno dei porti del Regno indicati nell'articolo 44; quivi, subito dopo assunto l'interrogatorio a norma degli articoli 70 e 76 del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono sottoposte alle misure seguenti:

1° *visita medica* delle persone esistenti a bordo;

2° *sbarco* nel più breve termine possibile e con le opportune cautele degli ammalati e ricovero di essi in un ospedale per malattie infettive;

3° *vaccinazione antivaiuolosa* delle persone esistenti a bordo che, a giudizio insindacabile del medico di porto, vi sia motivo di ritenere siano state esposte al contagio. La vaccinazione è seguita dalla *sorveglianza sanitaria*, da effettuarsi nei modi indicati dal seguente articolo 26, sostituita dalla *osservazione sanitaria* nel caso previsto all'ultimo comma dell'articolo 26, per la durata di giorni quattordici computati dall'arrivo della nave.

Possono essere esonerate dalla vaccinazione le persone che dimostrino, con la presentazione di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, di avere subito, da non più di tre anni, la vaccinazione antivaiuolosa con risultato positivo, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo.

Possono altresì essere esonerate dalla vaccinazione le persone che non sbarchino nel porto di approdo e in quelli successivi nazionali di scalo.

Le persone di nazionalità straniera, che non intendano di sottostare alla vaccinazione antivaiuolosa, sono assoggettate alla sorveglianza sanitaria, da effettuarsi nei modi indicati nel successivo articolo 26, sostituita dall'osservazione sanitaria nel caso indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 26, per la durata di giorni quattordici, computati dall'arrivo della nave nel porto in cui esse sbarcano;

4° *disinfezione* degli oggetti di uso personale e domestico, delle biancherie e degli effetti dei passeggieri e dell'equipaggio, che siano da ritenersi infetti a giudizio del medico di porto;

5° *disinfezione* delle parti ed ambienti della nave ove hanno soggiornato i malati, o che, per altre circostanze rilevate a bordo, siano da ritenere infette a giudizio del medico di porto.

E' fatto divieto di adibire allo scarico delle merci imbarcate sulle navi contemplate nel presente articolo e in quello successivo personale che non sia stato vaccinato contro il vaiuolo.

E' in facoltà del Ministero dell'interno, in caso di epidemia di vaiuolo a bordo, o di altre circostanze aggravanti in linea sanitaria, rilevate dal medico di porto, di ordinare che le operazioni anzidette siano compiute, in tutto o in parte, in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

Art. 24.

Misure relative alle navi provenienti da località nelle quali il vaiuolo è epidemico.

Le navi che provengono da porti compresi in una circoscrizione in cui il vaiuolo domina in forma epidemica, e che non abbiano avuto a bordo, al momento della partenza o durante la traversata, e non presentino all'arrivo, casi di vaiuolo, subito dopo assunto l'interrogatorio a norma dell'articolo precedente e la dichiarazione giurata del medico di bordo, o, in mancanza, del capitano, che al momento della partenza e durante la traversata non si è verificato a bordo alcun caso di vaiuolo, sono ammesse a libera pratica nei porti del Regno ,previa visita medica favorevole delle persone esistenti a bordo.

Se, però, il viaggio dell'ultimo porto, compreso nella circoscrizione nella quale il vaiuolo domina allo stato endemico, ha durato meno di quattordici giorni, le persone ammesse a sbarcare sono sottoposte, a giudizio del medico di porto, ad una delle seguenti misure sanitarie:

— *vaccinazione antivaiuolosa,* seguita dalla *sorveglianza sanitaria,* da eseguirsi nei modi indicati dal successivo articolo 26, e da tramutarsi nella *osservazione sanitaria,,* nel caso previsto al 4° comma dello stesso articolo 26, per la durata di quattordici giorni, computati a partire dalla data della partenza dal porto suaccennato;

— ovvero *sorveglianza sanitaria,* soltanto, per la durata di quattordici giorni, computati dalla data dell'arrivo della nave.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di disporre, in caso di circostanze aggravanti in linea sanitaria, che le navi alle quali è applicabile il disposto del comma che precede, si dirigano, per ottenere la ammissione a libera pratica, ad uno dei porti elencati nel successivo articolo 44.

CAPO VI.

Disposizioni comuni.

A) *Osservazione e sorveglianza sanitaria.*

Art. 25.

Osservazione sanitaria.

La osservazione sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio delle navi e del personale addetto allo scarico delle navi, nei casi previsti dalla presente ordinanza, consiste nell'isolamento delle persone stesse, durante il periodo di tempo per ciascuno stabilito a norma dell'ordinanza medesima, da attuarsi o a bordo della stessa nave, o sopra altra nave, o in una stazione sanitaria marittima, o in altro locale idoneo, a terra, a giudizio del medico di porto.

Durante il periodo della osservazione sanitaria è in facoltà della autorità sanitaria di assoggettare le persone, che vi sono sottoposte, alle ricerche cliniche e batteriologiche ritenute necessarie, salva restando la applicazione, nei loro confronti, quando ne sia il caso, del disposto degli articoli 133, 134 e 135 del Regolamento generale sanitario, approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 (1).

Art. 26.

Sorveglianza sanitaria.

Le persone che, a termine della presente ordinanza, debbono essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria, sono munite a cura del Prefetto, o dell'autorità sanitaria da esso all'uopo delegata, di apposito documento sanitario, conforme al modello annesso (all. 2°). Il rilascio del documento è fatto: — ai passeggeri e ai componenti dell'equipaggio, ammessi a sbarcare, subito prima dello sbarco; — al personale addetto allo scarico della nave, subito dopo che ha cessato di essere adibito allo scarico stesso.

Le persone medesime sono contemporaneamente segnalate, a cura della stessa autorità, nel modo più rapido, ai Podestà dei comuni dove sono dirette, per essere quivi sottoposte a sorveglianza sulle loro condizioni di salute, durante il periodo di tempo per ognuna di esse indicato dal documento sanitario. Se la persona sottoposta alla sorveglianza sanitaria si allontana dal comune, nel quale ha dichiarato di dirigersi, prima che sia trascorso il periodo di tempo prescrittole, il Podestà di detto comune deve farne la segnalazione al Podestà del comune di nuova destinazione, pel proseguimento della sorveglianza fino al suo termine.

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del presente articolo, la sorveglianza sanitaria non potrà mai consistere in misure di isolamento o di sequestro, ma unicamente in una visita medica giornaliera.

Durante tutto il periodo della sorveglianza sanitaria, è in facoltà della autorità sanitaria di assoggettare le persone, che vi sono sottoposte, alle richerche cliniche e batteriologiche ritenute necessarie, salva restando la applicazione, nei loro confronti, quando ne sia il caso, del disposto degli articoli 133, 134 e 135 del Regolamento generale sanitario, approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 (1).

Così l'autorità sanitaria marittima, come quella comunale, hanno facoltà di sottoporre alla osservazione sanitaria, da esercitarsi nei modi indicati nel precedente articolo 25, anzichè alla sorveglianza sanitaria, nei casi in cui quest'ultima è prescritta, le persone che, a loro giudizio insindacabile, non offrano le necessarie garanzie sanitarie.

B) *Trattamento sanitario delle merci.*

Art. 27.

Biancherie, vesti ed effetti di uso personale usati.

In caso di importazione di biancherie usate, vesti usate, effetti letterecci usati, ed in genere di effetti d'uso personale e domestico non nuovi, provenienti da località colpite da una delle malattie contemplate nella presente ordinanza, comunque essi siano trasportati, l'autorità sanitaria previa esecuzione degli accertamenti occorrenti da eseguirsi dal medico di porto, caso per caso, può ordinare che, prima della loro introduzione nel Regno, dette merci siano sottoposte:

a) alla distruzione degli insetti, seguìta, ove del caso, da disinfezione, se si tratta di peste;

b) a disinfezione se si tratta di colera;

c) alla distruzione degli insetti se si tratta di tifo esantematico;

d) a disinfezione, se si tratta di vaiuolo.

Agli interessati che ne facciano domanda, sarà rilasciato dal medico di porto, senza spesa, un certificato delle misure alle quali dette merci furono sottoposte.

Art. 28.

Merci delle quali è vietata la importazione.

E' vietata la importazione delle seguenti merci:

a) di *pesci e molluschi* e di *legumi freschi,* anche se contenuti in pacchi postali, provenienti da località colpite da colera, a meno che non risulti provato all'Autorità sanitaria, per dichiarazione ufficiale, che dette merci, nel porto estero di provenienza, sono state sottoposte a un trattamento efficace diretto a distruggere il vibrione colerigeno, e quale sia stata la natura di detto trattamento;

b) di *stracci,* qualunque sia la provenienza, a meno che non siano trasportati come mercanzia in grosse partite, in balle compresse idraulicamente e cerchiate con fili o lastre

(1) Art. 133. — Il trasporto degli infermi di malattie infettive, all'ospedale o al locale di isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle, che saranno, volta per volta, disinfettati. Ove ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga per mezzo di vettura pubblica, questa dovrà essere disinfettata.

Art. 134. — Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva, l'autorità sanitaria dovrà provvedere di ufficio all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Art. 135. — Sarà sempre in facoltà dell'autorità sanitaria di provvedere d'ufficio alla esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

(1) Vedasi la nota all'articolo precedente.

di ferro e portanti marche o numeri di ditte riconosciute dalla autorità del luogo di importazione come esercenti tale commercio all'ingrosso;

c) di *stracci*, anche se condizionati come alla precedente lettera *b*), provenienti da località colpite da vaiuolo in forma epidemica, a meno che non risulti provato all'autorità sanitaria, per dichiarazione ufficiale, che essi, nel porto estero di provenienza, sono stati sottoposti ad una efficace disinfezione, subito prima della loro compressione. Detta dichiarazione dovrà altresì indicare la natura del trattamento.

La dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*), per le merci che provengono da porti di Stati esteri con i quali non siano in vigore speciali accordi per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie, deve essere corredata da una copia conforme tradotta in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorità consolare.

La presentazione di detta dichiarazione non esclude l'obbligo nella autorità sanitaria di eseguire gli accertamenti occorrenti caso per caso e di attuare le misure di disinfezione ritenute opportune, prima di consentire la importazione.

Art. 29.

Merci provenienti da località colpite da peste.

Le merci provenienti da località colpite da peste, che l'autorità sanitaria marittima abbia fondato motivo di ritenere possano trasportare topi pestosi, non debbono, di regola, essere scaricate se non sono state previamente sottoposte ad un trattamento efficace per assicurare la distruzione dei topi in esse eventualmente contenuti o, comunque, se non sono state attuate le misure necessarie per impedire che questi possano passare a terra.

L'autorità sanitaria marittima, quando il medico di porto gliene faccia la proposta, ordinerà anche:

a) che lo scarico delle merci anzidette avvenga in località isolata del porto, o su chiatte;

b) che le merci medesime siano trattenute in contumacia per una durata non eccedente quindici giorni dalla data dello sbarco, e siano, nel frattempo, sottoposte alle misure di risanamento del caso.

Art. 30.

Merci in transito.

Le merci contemplate nei precedenti articoli 27, 28 e 29 che debbono transitare per il Regno, con destinazione ad altro Stato, potranno essere ammesse allo sbarco e al trasporto in transito, sempre che gli imballaggi loro siano in ottimo stato ed in condizioni tali da non ammettere manipolazioni lungo il percorso, e il trasporto sia fatto con le garanzie del transito doganale.

Art. 31.

Corrispondenza postale.

La corrispondenza postale (lettere e corrispondenze, stampe, libri, giornali, carte d'affari, ecc.), non è sottoposta ad alcun trattamento sanitario.

I pacchi postali non saranno sottoposti a misure restrittive a meno che, per la natura del loro contenuto, non sia ad essi applicabile il disposto dei precedenti articoli 27, 28 e 29.

C) *Distruzione degli insetti e dei topi a bordo di navi.*

Art. 32.

Distruzione degli insetti.

Tutte le navi nazionali addette al traffico internazionale e quelle addette al traffico lungo le coste dello Stato devono essere periodicamente sottoposte alla distruzione degli insetti, da farsi, ove possibile, contemporaneamente alla distruzione dei topi, prevista nel seguente articolo 33.

Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su modello conforme all'allegato 1° della presente ordinanza, apposito certificato di eseguita distruzione degli insetti.

La durata di validità del certificato è la stessa di quella prescritta per i certificati di eseguita derattizzazione, a meno che non si verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4, 5, 16, 17, 18 e 21.

Art. 33.

Distruzione dei topi.

a) *Navi addette al traffico internazionale - derattizzazione ed esonero dalla derattizzazione - certificati relativi.*

Tutte le navi, comunque addette al traffico internazionale, devono essere periodicamente sottoposte alla distruzione dei topi, da praticarsi a stive vuote; ovvero essere tenute in condizioni tali che la popolazione murina vi sia ridotta al minimo possibile.

Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su modelli conformi all'allegato 1° alla presente ordinanza:

nel primo caso, un *certificato di eseguita derattizzazione;*

nel secondo caso, un *certificato di esenzione dalla derattizzazione.* Ai fini del rilascio di quest'ultimo certificato, il medico di porto deve tenere conto dell'assetto igienico-sanitario della nave, delle sue caratteristiche costruttive e dell'impiego fatto sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la distruzione dei topi.

La durata di validità dei certificati predetti è di mesi sei, e la loro efficacia ha valore in quanto non sussista una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5. Per le navi che si dirigano al proprio porto di origine può essere consentita una tolleranza supplementare di un mese.

Nel caso in cui non sia presentato alcun certificato, l'autorità sanitaria marittima ordina la esecuzione della distruzione dei topi, da farsi in conformità degli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza e il medico di porto rilascia il relativo certificato.

Qualora, peraltro, il medico di porto abbia potuto accertare che la nave è tenuta in condizioni tali che la popolazione murina vi è ridotta al minimo possibile e che è fatto sistematico uso di mezzi di cattura o di distruzione dei topi, potrà rilasciare il certificato di esenzione dalla derattizzazione.

I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione rilasciati da autorità sanitarie di Stati esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al modello stabilito dall'Ufficio internazionale di igiene pubblica di Parigi (allegato 3° alla presente ordinanza), devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorità consolare.

Non sarà tenuto conto di quei certificati che non indichino la tecnica seguita, i locali trattati e l'esito della operazione,

ovvero i motivi in base ai quali la nave fu esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il caso; nonchè di quei certificati che siano stati rilasciati dalle autorità di porti esteri che non figurino nell'elenco di cui all'allegato 4° alla presente ordinanza.

b) *Navi che trafficano lungo le coste dello Stato.*

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validità dei certificati di cui al 2° comma del presente articolo è portata da mesi sei a mesi dieci, a meno che non si verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 34.

Metodi riconosciuti ufficialmente.

La distruzione degli insetti e dei topi, nei casi stabiliti dalla presente ordinanza, è effettuata esclusivamente mediante l'impiego o di *acido cianidrico gassoso* (HCN), ottenuto dalla reazione di acido solforico diluito e un cianuro alcalino, o di *anidride solforosa* (SO^2), prodotta, sia mediante la combustione estemporanea dello zolfo (S), sia con apparecchi tipo « Clayton » o simili.

Spetta al medico di porto di prescrivere quale delle due sostanze gassose di cui al comma precedente debba essere impiegata nelle singole parti della nave, tenuto conto delle esigenze della nave stessa, nonchè delle condizioni sue e delle condizioni e della natura del carico.

Nell'allegato 5° alla presente ordinanza sono indicate le quantità minime di detti gas tossici che, ai fini della distruzione degli insetti, e rispettivamente dei topi, debbono essere riconosciute effettivamente presenti, le modalità da seguire per il loro riconoscimento, e la durata minima di azione consentita.

Salvo nei casi indicati nei successivi articoli 35 e 36 l'operazione sarà effettuata direttamente dall'ufficio sanitario del porto, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 43 a 46 e 61 del regolamento speciale sull'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, (allegato 6° alla presente ordinanza), restando demandati al medico di porto la direzione della operazione, la sorveglianza sul suo andamento ed il controllo dei risultati.

Art. 35.

Distruzione degli insetti e dei topi con apparecchi o mezzi forniti dalla nave.

Alle navi munite di apparecchi o mezzi riconosciuti, per decisione del Ministero dell'interno o per speciali accordi internazionali, efficaci per la distruzione degli insetti o dei topi, potrà essere consentito di valersene nei casi e con le modalità indicati dal primo e terzo comma dell'articolo precedente, salvo l'osservanza, da parte dei capitani di dette navi, delle disposizioni relative all'impiego di personale abilitato di cui all'articolo 26 del regolamento speciale sui gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e di quelle concernenti le cautele e gli obblighi di cui agli articoli 42 e 46 del regolamento stesso.

La riuscita della operazione sarà controllata dal medico di porto il quale, nel caso in cui gli apparecchi o mezzi di bordo siano risultati insufficienti, potrà richiederne la rinnovazione o con gli stessi apparecchi o mezzi, ovvero provvedendo in conformità degli articoli 34 o 36 della presente ordinanza.

Art. 36.

Distruzione degli insetti o dei topi eseguita da Enti pubblici o da privati autorizzati.

E' data facoltà alle autorità sanitarie marittime di consentire che la distruzione degli insetti e dei topi, nei casi nei quali essa sia prescritta a termini della presente ordinanza, sia eseguita da enti pubblici o da privati autorizzati alla utilizzazione dei gas tossici a norma del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 34, e di quelle di cui agli articoli 26 e 42 a 46 del citato regolamento.

La riuscita della operazione sarà controllata dal medico di porto che potrà, occorrendo, richiederne la rinnovazione.

D) *Agevolazioni e misure speciali nei confronti di talune categorie di navi.*

Art. 37.

Esonero dalla applicazione di misure sanitarie.

Le navi soggette al trattamento sanitario stabilito dalla presente ordinanza saranno esonerate, nel primo porto di approdo del Regno e in quelli successivi di scalo, dalla attuazione delle operazioni prescritte dalla ordinanza stessa, fermo restando, nei loro confronti, il disposto del seguente art. 45, lettere *a*) e *b*), quando risulti, per dichiarazione ufficiale, che le operazioni stesse siano già state effettuate, con risultato soddisfacente, in altro porto di Stato estero, col quale sia in vigore un accordo speciale per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie.

Detta concessione è subordinata alla condizione che le navi medesime:

a) dopo la partenza dal ridetto porto estero, non abbiano fatto scalo in un porto colpito, salvo che per rifornirsi di combustibile, mantenendosi, in tal caso, in contumacia;

b) durante la traversata da detto porto estero fino all'approdo nel Regno, non abbiano avuto a bordo circostanze aggravanti, in linea sanitaria, nè ve ne siano riscontrate, all'arrivo, dal medico di porto.

Agli effetti delle disposizioni che precedono, è anche considerata come nave che non ha fatto scalo in un porto colpito, ed è quindi esonerata dall'applicazione delle misure prescritte dalla presente ordinanza, previo accertamento che non presenta circostanze aggravanti in linea sanitaria, la nave che, senza avere avuto comunicazione con la terra abitata:

a) abbia sbarcato soltanto i passeggieri, i loro bagagli e la posta;

b) ovvero abbia imbarcato solamente la posta e passeggieri, provvisti o non di bagaglio, a condizione che questi ultimi non abbiano avuto alcuna comunicazione nè con detto porto, nè con una circoscrizione colpita;

c) se si tratta di febbre gialla, si sia, inoltre, tenuta ad una distanza di almeno 200 metri dalla terra abitata e ad una distanza da pontoni, chiatte od altri natanti, sufficiente per impedire l'accesso della « Stegomyia » (Aedes Aegypti).

L'adempimento delle condizioni che precedono deve risultare da apposita circostanziata annotazione dell'autorità sanitaria del porto colpito, da apporsi sulle carte di bordo.

Art. 38.

Disposizioni relative alle navi indenni di peste, colera o febbre gialla.

Le navi indenni di peste, o colera, o febbre gialla sono esonerate dalle visite, disinfezioni e distruzione degli insetti e

dei topi prescritte dalla presente ordinanza, quando vi sia imbarcato un medico fiduciario governativo, all'uopo delegato dal Ministero dell'interno, al quale sia affidata la direzione del servizio sanitario di bordo, ed il quale attesti, sotto giuramento:

a) che durante la traversata non si sono avuti, a bordo, casi accertati o sospetti di peste umana o murina o di colera, o di febbre gialla, nè ve ne sono al momento dell'arrivo;

b) che tutte le visite alle persone e le disinfezioni di oggetti ed ambienti prescritti dalla presente ordinanza sono state da lui eseguite con risultato favorevole nelle 24 ore precedenti l'arrivo e che, nelle stesse ventiquattro ore, è stata effettuata, con i mezzi di bordo, i cui requisiti siano quelli indicati nel primo comma dell'articolo 35 che precede, e con esito soddisfacente, la distruzione dei topi, nel caso previsto al n. 3 del precedente articolo 5, e quella della « Stegomyia » (Aedes Aegypti), nel caso previsto al secondo comma dell'articolo 18.

L'imbarco del medico fiduciario governativo, sulle navi che possiedano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, è concesso dal Ministero dell'interno agli armatori che ne facciano richiesta e ne sostengano la spesa relativa.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo, si considerano come medici fiduciari governativi i medici di bordo regolarmente autorizzati dal Ministero dell'interno, a norma del vigente regolamento per la sanità marittima, i quali abbiano la effettiva direzione del servizio sanitario a bordo di navi appartenenti alla marina mercantile nazionale.

Art. 39.

Disposizioni relative alle navi aventi a bordo ammalati di tifo esantematico o di vaiuolo.

Alle navi in arrivo che abbiano avuto al momento della partenza o durante la traversata o abbiano tuttora a bordo infermi o sospetti di tifo esantematico o di vaiuolo, e sulle quali sia imbarcato il medico fiduciario governativo, di cui all'articolo precedente, e che, inoltre, posseggano a bordo un adatto locale di isolamento e un apparecchio per disinfezione a vapore, controllato dal Ministero dell'interno, l'autorità sanitaria marittima, su conforme parere del medico di porto, potrà concedere le seguenti agevolazioni:

1° esenzione dalle misure indicate nei precedenti articoli 21, numeri 1 e 3, se si tratta di tifo esantematico, e 23 numeri 1 e 3, se si tratta di vaiuolo, allorquando vi sia la attestazione del medico fiduciario governativo di cui sopra, fatta col vincolo della parola d'onore, che le misure stesse sono state completamente attuate, a bordo, nelle dodici ore immediatamente precedenti l'arrivo;

2° concessione della libera pratica, anche prima che sia completata la effettuazione delle misure indicate negli stessi articoli 21, numeri 2, 5 e 6, se si tratta di tifo esantematico, e 23, numeri 2, 4 e 5, se si tratta di vaiuolo, sempre che siano date tutte le necessarie garanzie del sicuro ed integrale adempimento delle misure stesse nel più breve termine possibile.

Alle navi in arrivo che si trovino nelle condizioni indicate dai precedenti articoli 22 e 24, sarà concessa la libera pratica immediata, quando vi sia imbarcato uno dei medici, di cui al primo comma del presente articolo, che attesti, sotto il vincolo della parola d'onore, che nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo è stata da esso effettuata, con esito favorevole, la visita medica alle persone imbarcate, e inoltre:

1° se si tratta di tifo esantematico, che sono stati effettuati il bagno di pulizia e il trattamento parassiticida nei riguardi degli ectoparassiti, nei confronti delle persone in condizioni non soddisfacenti di nettezza personale, e la distruzione degli insetti in conformità del precedente articolo 21, n. 5;

2° se si tratta di vaiuolo, che è stata regolarmente praticata la vaccinazione antivaiuolosa, nei confronti delle persone che sbarcano.

Restano ferme, per dette navi, le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 relativamente alla sorveglianza ed eventualmente alla osservazione sanitaria.

Art. 40.

Navi che non intendono sottostare alle misure sanitarie.

Le navi che non intendano di sottoporsi alle misure prescritte dalla presente ordinanza, per il conseguimento della libera pratica, saranno libere di riprendere il mare.

Tali navi potranno imbarcare combustibile, viveri ed acqua a condizione che rimangano in contumacia.

Esse, inoltre, possono essere autorizzate, sempre restando in contumacia, a sbarcare passeggieri e merci; così gli uni come le altre, tuttavia, restano soggetti alla applicazione delle misure prescritte dalla presente ordinanza.

Questo trattamento potrà essere applicato, oltre che nel primo porto di approdo del Regno, anche nei successivi porti del Regno, nei quali la nave faccia successivamente scalo.

Il periodo di tempo durante il quale le persone che sbarcano devono restare sottoposte alla osservazione sanitaria, ovvero alla vigilanza sanitaria, decorre, in ogni caso, dalla data di approdo della nave in ciascuno dei porti di scalo del Regno.

A dette navi si applica comunque il disposto dell'art. 46.

Art. 41.

Navi in non buone condizioni igienico-sanitarie.

Le navi soggette al trattamento sanitario stabilito dalla presente ordinanza saranno inoltre sottoposte a quelle altre misure speciali che prescriverà, caso per caso, il Ministero dell'interno, qualora il medico di porto abbia accertato che esse:

a) si trovano in condizioni igieniche non buone;

b) ovvero abbiano a bordo una notevole agglomerazione di persone in condizioni non soddisfacenti di nettezza;

c) ovvero prima della partenza dal porto colpito non siano state ivi sottoposte alle misure indicate dall'articolo 13 della convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926 (1).

La segnalazione della esistenza di una o più delle circostanze che precedono è fatta al Ministero dell'interno a cura del Prefetto competente, con dettagliata relazione da comunicarsi col mezzo più rapido, e occorrendo, per telegrafo.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di prescrivere che la effettuazione delle cennate misure, anzichè nel porto di approdo, si faccia in una delle stazioni sanitarie marittime del Regno.

---

(1) Art. 13. L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces:

1° pour empêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique, ou de variole, ainsi que des personnes de l'entourage des malades se trouvant dans des conditions telles qu'elles puissent transmettre la maladie;

2° en cas de peste, pour empêcher l'introdution des rats à bord;

3° en cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable et les vivres embarqués soient sains, et que l'eau embarquée comme lest soit désinfectée, s'il y a lieu;

4° en cas de fièvre jaune; pour empêcher l'introdution des moustiques à bord;

5° en cas de thyphus exanthématique, pour assurer, avant leur embarquement, l'épouillage de toutes personnes suspectes;

6° en cas de variole, pour soumettre à la désinfection les vieux vêtements et les chiffons avant qu'ils soient comprimés.

E) *Certificati.*

Art. 42.

Rilascio di certificati ai capitani delle navi.

Ai capitani, o armatori o loro agenti, i quali ne facciano domanda, sarà rilasciato dal medico di porto, senza spesa, e dopo la ammissione a libera pratica, un certificato indicante le misure sanitarie alle quali fu sottoposta la nave, i metodi seguiti, le parti della nave trattate ed i motivi per i quali dette misure furono applicate.

Art. 43.

Rilascio di certificati ai passeggieri.

Alle persone ammesse a sbarcare da navi assoggettate a misure sanitarie a termine della presente ordinanza, le quali ne facciano la richiesta, sarà rilasciato dal medico di porto, senza spesa, e dopo la ammissione a libera pratica della nave, un certificato indicante la data del loro arrivo e le misure sanitarie alle quali esse ed i loro bagagli sono stati sottoposti.

F) *Norme relative ai porti.*

Art. 44.

Porti abilitati alla esecuzione delle operazioni prescritte dalla presente ordinanza.

I porti abilitati a compiere le operazioni prescritte dalla presente ordinanza ed ai quali debbono esclusivamente dirigersi le navi infette, sospette, o indenni di peste, colera o febbre gialla, e le navi aventi a bordo infermi di tifo esantematico o di vaiuolo, che intendano ottenere l'ammissione a libera pratica nel Regno, sono quelli di:

Savona, Genova, Spezia, Livorno, Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, per il Continente; Messina, Catania, Siracusa, Palermo, per la Sicilia; Cagliari per la Sardegna.

Sono altresì abilitate alla esecuzione delle operazioni stesse le seguenti stazioni sanitarie marittime:

Asinara (Sassari), Poveglia (Venezia), San Bartolomeo (Trieste), Bocche di Puglia (Brindisi).

E' in facoltà del Ministero dell'interno di consentire, in casi del tutto eccezionali, ai capitani delle navi indenni di peste, colera o febbre gialla, i quali ne facciano la richiesta per il tramite dell'autorità sanitaria marittima competente per giurisdizione, e su parere favorevole della stessa autorità, che dette navi compiano le operazioni di ammissione a pratica, prescritte dalla presente ordinanza, in porti del Regno diversi da quelli sopraelencati, a condizione che:

1° l'autorità sanitaria marittima col concorso del medico di porto riconosca che:

— le navi rientrano effettivamente nella categoria delle navi indenni, ai sensi della presente ordinanza;

— non sussistono le condizioni indicate nei precedenti articoli 5, n. 3, relativamente alle navi indenni di peste, e 10, relativamente alle navi indenni di colera;

2° tutte le spese eventualmente occorrenti siano a carico capitani delle navi stesse.

Art. 45.

Applicazione delle misure sanitarie nei porti di scalo.

Le navi le quali siano state sottoposte, in uno dei porti di cui all'articolo precedente, alle misure prescritte dalla presente ordinanza, ottenendovi la ammissione a libera pratica, non dovranno essere sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria, sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno, denunziate dal capitano, o accertate dal medico di porto, all'arrivo nei porti stessi.

Indipendentemente dalle risultanze di tali accertamenti, resta comunque ferma, per le navi anzidette ed in ciascuno degli scali sopra accennati successivi a quello di approdo, la esecuzione:

a) *prima della ammissione a libera pratica*, delle prescrizioni relative alla sorveglianza sanitaria, per le persone che sbarcano, da effettuarsi nei modi indicati dall'articolo 26, e in quanto detta misura debba essere attuata;

b) *dopo la ammissione a libera pratica*, del disposto dei precedenti articoli 6 e 29, nei riguardi della peste; 14 e 28, nei riguardi del colera; 21, n. 4 e penultimo comma, e 22, ultimo comma, nei riguardi del tifo esantematico; 23, n. 3 e penultimo comma, e 24, secondo comma, nei riguardi del vaiuolo.

Art. 46.

Annotazioni sulle carte sanitarie di bordo.

L'autorità sanitaria marittima dovrà annotare sulle carte sanitarie di bordo tutte le misure alle quali fu sottoposta la nave in base alle prescrizioni della presente ordinanza.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIA E FINALE.

Art. 47.

Distruzione di insetti e di topi.

Nei porti elencati nel precedente articolo 44, che non siano muniti di apparecchi o mezzi speciali per l'impiego dei gas tossici indicati dall'articolo 34, la distruzione degli insetti e dei topi continuerà ad essere effettuata in via transitoria con l'impiego o di anidride solforosa liquida o di anidride solforosa mista ad ossido di carbonio, ottenuta dalla combustione di zolfo e carbone vegetale, ovvero di anidride solforosa ottenuta dalla combustione di zolfo, in conformità delle annesse istruzioni (allegato 7°). Restano ferme, comunque, le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 34 e negli articoli 35 e 36 circa la osservanza delle prescrizioni del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 48.

Ordinanze revocate.

Le precedenti ordinanze di sanità marittima 1° dicembre 1895, n. 12; 1° settembre 1907, n. 10, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911; 30 marzo 1916, n. 1; 15 maggio 1919, n. 3, e 15 marzo 1924, n. 2, modificata con decreto Ministeriale 18 luglio 1928, sono revocate e sostituite dalla presente ordinanza.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 1.

CERTIFICATO DI (1) { DERATTIZZAZIONE (1)........,................ / ESENZIONE DALLA DERATTIZZAZIONE (1) / DISINSETTAZIONE (1) ....

rilasciato in conformità dell'articolo (2)-(3) .... *della Convenzione Sanitaria internazionale di Parigi del 1926*

Porto di .... **Data** .... **N.** ....

Il sottoscritto medico di porto certifica che la nave (4) .... *appartenente al porto di* (5) .... *di* .... *tonnellate nette di stazza, comandata dal Cap. Sig.* .... *è stata oggi ispezionata e* (1) { *esonerata dalla derattizzazione,* / *sottoposta a* { *derattizzazione,* / *disinsettazione,*

conformemente alle prescrizioni vigenti nel Regno, in materia di sanità marittima, avendo nelle stive tonnellate .... *di* .... (6).

COMPARTIMENTI della nave sottoposti a trattamento (7)	Se furono rinvenute traccie di topi (8)	NIDI DI TOPI		DERATTIZZAZIONE					DISINSETTAZIONE		
				col gas tossico { HCN (1) / SO2 (1) durata di azione (ore)			mediante trappole o veleni		col gas tossico { HCN (1) / SO2 (1) durata di azione (ore)		
		rinvenuti (9)	distrutti	Metri cubi di spazio trattato	Quantità usata per ogni mc. (10)	Topi trovati morti	Trappole n. ..... o veleno usato	Topi catturati o uccisi	Metri cubi	Quantità usata per ogni mc. (10)	Risultato
Stiva. . . . . . . N. 1											
» . . . . » 2											
» . . . . » 3											
» . . . . » 4											
» . . . . » 5											
» . . . . » 6											
» . . . . » 7											
Fraponte											
Carbonili											
Locali delle macchine e galleria dell'elica .											
Cassero di prua e magazzino											
Cassero di poppa e magazzino											
Barche di salvataggio, camera delle carte nautiche e T. S. F. .											
Cucine e Panetteria. .											
Cambuse.											
Depositi di viveri. . .											
Posti d'equipaggio. . .											
Alloggio Ufficiali . . .											
Cabine e sale per passeggieri											
Posti per passeggieri di 3ª classe ed emigranti											
TOTALE . . .											

(11): ....

(1) Cancellare le dizioni che non occorrono.
(2) In conformità dell'art. 28 della Convenzione Sanitaria Internazionale di Parigi del 1926, se si tratta di derattizzazione periodica.
(3) In conformità dell'art. 48 della Convenzione Sanitaria Internazionale di Parigi del 1926, se si tratta di derattizzazione o disinsettazione ordinata ai fini della profilassi della peste, o della febbre gialla, o del tifo esantematico.
(4) Indicare se si tratta di piroscafo o di veliero, e quale è il nome.
(5) » il porto cui appartiene la nave.
(6) » la natura del carico se ve n'è a bordo.
(7) Se qualcuno dei compartimenti indicati, non esiste, farne espressa menzione.
(8) Traccie antiche o recenti di escrementi (anche ai fini del rilascio del certificato di esonero).
(9) Pochi, discreti, molti (id. id.).
(10) Espressa in grammi, in base alla determinazione fatta secondo l'ordinanza di sanità marittima N. del
(11) In caso di esenzione dalla derattizzazione indicare le misure prese perchè la nave sia mantenuta in condizioni tali che la popolazione murina vi sia ridotta al minimo (art. 28 della Convenz. Sanitaria Internaz. di Parigi del 1926).

IL MEDICO DI PORTO

Bollo di Ufficio

(*Recto*) **Allegato 2.**

Registro N................
Foglio sanitario N.........

Ufficio sanitario del Porto di...........

Rilasciato il foglio sanitario corrispondente al Sig........................
sbarcato dalla nave (1)..................
e che deve essere sottoposto alla vigilanza sanitaria per la durata di giorni.........
a partire da oggi.

La prescritta segnalazione telegrafica viene fatta al Podestà di................
ove il predetto signore ha dichiarato di trasferirsi al seguente indirizzo :..........

.... *lì*............ *19*..

Il predetto signore è munito di Passaporto o altra carta di identità personale (3), *rilasciato a* (4)..........................
.... *il* ....
da (5)..................... *con il N*.......

(1) Indicare il nome della nave.
(2) Funzionario incaricato del rilascio del Foglio sanitario.
(3) Cancellare la dizione che non occorre.
(4) Nome della località in cui risulta rilasciato il documento.
(5) Autorità che ha rilasciato il documento.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SANITÀ

MINISTERO DELL' INTERNO

Registro N................
Foglio sanitario N.........

FOGLIO SANITARIO **Ufficio sanitario del Porto di**...........

Il Sig.................................... *sbarcato dalla nave* (1),
che ha dichiarato di recarsi nel Comune di ....
al seguente indirizzo..
è sottoposto alla vigilanza sanitaria per la durata di giorni.........
a partire da oggi, ai termini della ordinanza di sanità marittima n......

Rilasciato a................ *il*............. *19*....

Il (2)..........................

Avvertenza. — A seguito del rilascio del presente foglio, il predetto signore è obbligato a presentarsi al Podestà o all'Ufficiale sanitario del Comune ove è diretto, entro 24 ore dall'arrivo, e così, in ciascuno dei Comuni ove abbia successivamente a trasferirsi, fino a tutto il giorno.... incluso. Contravvenendo a tale obbligo, sarà deferito all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità comminate dalle Leggi sanitarie (*Vedasi a tergo*).

Avis. — Les personnes auxquelles cette feuille a été délivrée sont tenues à se présenter, dans le délai de 24 heures, au Maire (Podestà) ou bien au Bureau Sanitaire (Ufficiale sanitario comunale) de la Commune de destination. Les personnes susdites sont également tenues à se soumettre à la même formalité et jusqu'au jour...... inclus, dans les autres Communes où elles pourraient éventuellement se transferer. Toute infraction à cette prescription sera punie aux termes de la loi sanitaire en vigueur (*Voir ou verso*).

Notice. — Travellers to whom this certificate has been handed over are compelled to present themselves, within 24' hours after arrival, to the Podestà (Mayor) or to the Municipal Health Officer (Ufficiale sanitario comunale) of the Commune to which they are bound. The same formalities are to be observed in the Communes, where the Travellers may afterwards betake themselves, until the day ... included. Any infringement of this prescription shall be punished according to the sanitary low (*Vedi retro*).

Bemerkung. — Die mit diesem Schein versehenen Reisenden sind dazu verpflichtet sich entweder dem Bürgermeister (Podestà) oder dem Stadtphysikus (Ufficiale sanitario comunale), innerhalb 24 Stunden nach der Ankunft anzumelden. Sollen die Herren Reisenden sich nach anderen Gemeinden begeben, so ist das obenerwähnte Verfahren, bis zum...... eingeschlossen, in ähnlicher Weise zu folgen. Jede Uebertretung dieser Vorschrift wird dem sanitären Gesetze gemäss verstraft (*Vedi retro*).

Segue: Allegato 2.

(*Verso*)

Articolo 129 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1º Agosto 1907, n. 636:

« Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'Autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, è punito con la pena pecuniaria estensibile fino a Lire 500 e col carcere da uno a sei mesi ».

Article 129 de la loi sanitaire 1er Août 1907, n. 636:

« Toute infraction aux dispositions édictées par l'Autorité compétente en vue de prevenir la diffusion d'une maladie infectieuse sera punie avec une amende jusqu'à 500 lires ainsi qu'avec l'emprisonnement pour la durée de un à six mois ».

Article 129 of the sanitary Low of the 1st August 1907, n. 636:

« Any infringement of the orders prescribed by the competent Autorities with a view to prevent spreading of any comunicable diseases shall be punished by fine up to 500 lires and by imprisonment of one to six months' duration ».

Artikel 129 des Sanitätsgesetzes vom 1en August 1907, n. 636:

« Jede Üebertretung der seitens der kompetenten Behörden getroffenen Anordnungen zur Verhütung der infektiösen Krankheiten, wird mit einer Geldstrafe bis 500 lire und Kerkerstrafe von ein bis zu sechs Monate gestraft ».

ALLEGATO 3.

DERATIZATION CERTIFICATE — CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a)
DERATIZATION EXEMPTION CERTIFICATE — CERTIFICAT D'EXEMPTION DE DÉRATISATION (a)

given under art. 28 of the International Sanitary Convention of Paris, 1926.
délivré conformément à l'art. 28 de la Convention sanitaire internationale de Paris, 1926.

(*Not to be taken away by port authorities*).
(Ne devant pas être retiré par les autorités du port).

Date — Date *Port of* — Port de

THIS CERTIFICATE records the inspection and { *exemption* / *deratization* } (*a*), *at this port and on the above date,*

LE PRÉSENT CERTIFICAT atteste l'inspection et { l'exemption / la dératisation } (*a*), en ce port et à la date ci-dessus,

of the S. S. *of* *net tons, from*
du navire de tonnage net, venant de

in accordance with the Quarantine Laws and Regulations of
conformément aux Lois et Règlements quarantenaires d

At this time the holds were laden with *tons of* *cargo*
A ce moment les cales étaient chargées de tonnes de

COMPARTMENTS (*b*).	*RAT INDICATIONS.* TRACES DE RATS. (*c*)	*RAT HARBORAGE* REFUGES À RATS: *discovered.* trouvés. (*d*)	*corrected.* supprimés	*DERATIZATION* — DÉRATISATION: *by fumigation* — par fumigation. *Fumigant* — Gaz utilisé: *Hours exposure* - Exposition (heures): *Cu. ft. space.* Espaces (mèt. cubes).	*Quantity used.* Quantités employées. (*e*)	*Rats recovered.* Rats trouvés morts.	*by catching, trapping or poisoning.* par capture ou poison. *Traps set or poisons put out.* Pièges ou poisons mis.	*Rats recovered.* Rats pris ou tués.	COMPARTMENTS (*b*)
Holds 1.									Cales 1.
— 2.									— 2.
— 3.									— 3.
— 4.									— 4.
— 5.									— 5.
— 6.									— 6.
— 7.									— 7.
Shelter Deck space . . .									Entrepot.
Bunker space									Soute à charbon.
Engineroom and Shaft alley									Chaufferies, tunnel de l'arbre.
Forepeak and Storeroom									Peak avant et magasin.
Afterpeak and Storeroom									Peak arrière et magasin.
Lifeboats									Canots de sauvetage.
Charts and Wireless rooms									Chambre des cartes, T. S. F.
Galley									Cuisines.
Pantry									Cambuses.
Provision storerooms . .									Soute à vivres.
Quarters (crew)									Postes (équipage).
Quarters (officers) . . .									Chambres (officiers).
Quarters (cabin passengers)									Cabines (passagers).
Quarters (steerage) . . .									Postes (émigrants).
. . .									
. . .									
TOTAL . . .									TOTAL

(*a*) *Strike out the unnecessary indications.* — Rayer les mentions inutiles.
(*b*) *In case any of the compartments enumerated are not present on the vessel, this fact must be mentionned.* — Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas sur le navire, on devra le mentionner expressément.
(*c*) *Old or recent evidence of excreta, runs or cutting.* — Traces anciennes ou récentes d'excréments, de passages ou de rongements.
(*d*) *None. Slight. Moderate or Pronounced.* — Néant. Peu. Passablement ou Beaucoup.
(*e*) *State the weight of Sulphur or of Cyanid salts or quantity of HCN acid used.* — Indiquer les poids de soufre ou de cyanure ou la proportion d'acide cyanhydrique.

RECOMMANDATIONS MADE. — OBSERVATIONS. — (*In case of exemption, state here the measures taken for maintaining the vessel in such a condition that the rat population would be reduced to a minimum.* — Dans le cas d'exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles que la population murine y soit réduite au minimum):

Seal, name, qualification and signature of the inspector,
Cachet, nom, qualité et signature de l'inspecteur,

ALLEGATO 4.

Elenco dei porti esteri designati dai rispettivi Governi come abilitati ad effettuare la derattizzazione delle navi e a rilasciare i certificati di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione in conformità dall'art. 28 della Convenzione sanitaria internazionale di Parigi e comunicati dall'Ufficio internazionale di Igiene pubblica di Parigi (al 15 novembre 1929).

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE	**Dakar**	
ALGÉRIE	**Alger** **Bône** **Oran** **Philippeville**	
ALLEMAGNE	**Altona** **Brême** **Bremerhaven** **Cuxhaven** (1) **Emden** **Hambourg** **Harburg** **Kiel** **Königsberg** **Lubeck** **Pillau** **Stettin**	(1) Le port de Cuxhaven n'effectue que la dératisation et ne délivre que des certificats pour le navires vides jusqu'à 10.000 mc. de jauge brute (en cas de besoin, toutefois, pour de plus grands navires, les appareils nécessaires sont amenés de Hambourg); il est qualifiés pour délivrer des certificats d'exempion pour tous navires. Nom de l'autorité qui délivre les certificats: Hafenartz. in Hamburg (Geschäftsstelle Bernhard Nocht-Str, 74), in Lubeck, in Stettin; Quarantäneartz, in Cuxhaven; Landesgesundheitsamt (Hafenartz), Abt. IV in Bremen, Abt. IX in Bremerhaven; Magistrat, in Königsberg; Hafenpolizei, in Pillau, Kiel, Stettin; Wasserbauamt, in Emden.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE	**Buenos Aires** **Rosario**	
AUSTRALIE	**Albany** (*a*) **Beauty Point** (*b*) **Brisbane** (*a*) **Broome** (*a*) **Bunbury** (*a*) **Burnie** (*b*) **Busselton** (*b*) **Cairns** (*a*) **Cape Thevenard** (*b*) **Darwin** (*b*) **Devonport** (*b*) **Esperance Bay** (*b*) **Fremantle** (*a*) **Geelong** (*b*) **Geraldton** (*b*) **Hobart** (*a*) **Launceston** (*b*) **Melbourne** (*a*) **Newcastle** (*a*) **Port Adelaide** (*a*) **Port Kembla** (*b*) **Portland** (*b*) **Port Lincoln** (*b*) **Rockhampton** (*b*) **Sydney** (*a*) **Thursday Island** (*a*) **Townsville** (*a*) **Wallaroo** (*b*) **Warrnambool** (*b*)	(*a*) Ports qualifiés pour délivrer des certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation. (*b*) Ports qualifiés pour délivrer des certificats de dératisation seulement
BELGIQUE	**Anvers** **Gand**	Les certificats délivrés sont conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
BULGARIE	**Bourgas** **Varna**	Les certificats, délivrés dans chaque port par le Médecin de la Quarantaine, seront à bref délai rendus conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
CANADA *NOUVELLE ECOSSE*	**Halifax** **North Sydney**	L'inspection des bâtiments par les officiers du Service quarantenaire est gratuite.
NOUVEAU BRUNSWICK	**St-John**	
QUÉBÉC	**Chicoutimi** **Port Alfred**	

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
QUÉBEC (Suite)	**Trois-Rivières** **Québec** **Montréal**	L'inspection des bâtiments par les officiers du Service quarantenaire est gratuite.
COLOMBIE BRITAN.	**Vancouver** **New Westminster** **Prince Rupert**	
COLOMBIE BRITAN. (Suite)	**Victoria** **Esquimalt** **William Head** **Chemainus** **Nanaimo** **Comox** **Port Alberni**	L'inspection des bâtiments par les officiers du service quarantenaire est gratuite.
CHILI	**Arica** **Magallanes**	
CONGO BELGE	**Albertville** (1) **Banana** (2) **Matadi** (2)	(1) Peut effectuer (dans les 24 heures) la dèratisation des navires ayant moins de 2000 mc. de capacitè. (2) Le bateau dératisateur et désinfecteur peut se rendre facilement et rapidement d'un port à l'autre, en cas de besoin. L'installation actuelle ne permettrait pas cependant de procéder à la dératisation dans les 24 heures prescrites. Mais une installation plus puissante a été commandée; l'époque de l'entrée en service du nouveau bateau sera ultérieurement communiquée. Les certificats sont délivrés par les autorités des ports respectifs (Médecin et Commissaire maritime).
DANEMARK	**Copenhague** **Aarhus** **Frederikshaven**	
VILLE LIBRE DE DANTZIG	**Dantzig**	Les opérations ne sont effectuées que par le personnel officiel de l'Autorité d'Hygiène, qui délivre les certificats.

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
ÉGYPTE	**Alexandrie** **Suez** *Port-Saïd*	Alexandrie et Suez sont qualifiés pour les opérations concernant les navires de tout tonnage; Port-Saïd n'est qualifié que pour celles concernant les navires de tonnage moyen, la dératisatiou des navires de grand tonnage ne pouvant pas y être effectuée dans le délai légal de 24 heures.
ESPAGNE	**Aguilas** **Algeciras** **Alicante** **Almeria** **Avilés** **Barcelon** **Bilbao** **Burrian** **Cadiz** **Cartagena** **Castellon** **Ceuta** **Coruña** **Gandia** **Garrucha** **Gijon** **Huelva** **Las Palmas** **Mahon** **Malaga** **Melilla** **Palma de la Cruz** **Pasajes** **Puerto de la Cruz** **Ribadesella** **Sagunto** **Santa Cruz de la Palma** **Santa Cruz de Tenerife** **Santander** **Sevilla** **Tarragona** **Torrevieja** **Valencia** **Vigo** **Villagarcia**	

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
RANCE 1re Circonscription maritime	**Boulogne-sur-Mer** **Calais** **Dunkerque**	Les certificats sont conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
2e Circonscription maritime	**Dieppe** **Le Havre** **Rouen** *Cherbourg*	Le port de Cherbourg, ne possédant pas d'appareil de dératisation, est qualifié seulement pour délivrer des certificats d'exemption de dératisation.
3e Circonscription maritime	**Brest** **Nantes** **Saint-Nazaire**	
4e Circonscription maritime	**Bordeaux-Pauillac** **La Rochelle-Pallice**	
5e Circonscription maritime	**Marseille** **Sète**	En outre, les ports de *Nice*, *Port St. Louis du Rhône* et *Port de-Bouc* peuvent pratiquer éventuellement les dératisations dans les cas d'urgence; mais pour l'obtention des certificats de dératisation (ou d'exemption) les navires doivent se rendre à Marseille.
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD *ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES*	**Barry** **Bristol** **Cardiff** **Falmouth et Truro** **Hartlepool** **Hull et Goole** **Liverpool** **Londres** **Manchester** **Newport** **River Tyne** **Southampton** **Sunderland** **Swansea** **Waymouth**	Les certificats, délivrés sur la demande des navires par les Autorités sanitaires des ports, sont conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
ECOSSE	**Aberdeen** **Dundee**	
ECOSSE (Suite)	**Edimbourg** (y compris **Leith**) **Glasgow** **Grangemouth** **Greenock**	
IRLANDE DU NORD	**Belfast**	
GRÈCE	**Le Pirée** **Salonique**	
INDE BRITANNIQUE	**Bombay**	Le certificats délivrés sont conformes au modèle établi par l'Office international d'Hygiene publi[illegible]ue.
	Rangoon	Des certificats du modèle de l'Office peuvent être délivrés mais ne sont pas d'usage courant.
	Calcutta	Idem.
	Karachi	Idem. Il est exigé plus de 24 heures pour la fumigation.
	Aden	N'effectue la fumigation que des navires de petites dimensions; celle des plus grands navires seulement en cas d'urgence. Des certificats du modèle ne sont pas actuellement délivrés.
INDOCHINE	**Haïphong** **Saïgon** **Tourane**	
JAPON	**Nagasaki** **Moji** **Kobé** **Yokohama** **Hakodaté**	
MADAGASCAR	**Diego-Suarez** **Majunga** **Tamatave**	Les certificats délivrés sont conformes au modèle établi par l'Office international d'Hygiene publique.

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
MAROC	**Casablanca**	
MARTINIQUE	**Forte-de-France**	Les certificats délivrés sont conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
MEXIQUE Sur le Golfe du Mexique	**Tampico, Tamps.** **Veracruz, Ver.** **Puerto Mexico, Ver.** (1) **Alvarado, Ver.** (1) **Cozumel Q. R.** **Progreso, Yuc.**	(1) Port qualifié seulement pour délivrer des certificats d'exemption de deratisation.
Sur l'Océan Pacifique	**Manzanillo, Col.** **Mazatlan, Sin.** **Ensenada, B. C.** **San José del Cabo, B. C.** (1)	
NORVÈGE	**Oslo** **Bergen** **Lyngœr**	Station de quarantaine, où sont envoyés les navires arrivant dans d'autres ports que Oslo ou Bergen et nécessitant une dératisation.
PAYS-BAS	**Amsterdam** **Rotterdam**	Les certificats, délivrés par les Autorités sanitaires des ports sont conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
ÉROU	**Le Callao** **Paita** **Ilo** **Mollendo**	
PERSE (Golfe Persique)	**Bouchir**	
POLOGNE		Provisoirement, et en attendant l'achèvement (prévu pour le courant de l'année 1929) de la station quarantenaire du port de *Gdynia*, les dératisations sont effectuées et les certificats délivrés dans le port de *Dantzig*.
ROUMANIE	**Constanza** **Soulina**	Les certificats sont confermes au modèle établi par l'Off. int. d'Hygiéne pub.
ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES	**Souchac** **Martinchitsa**	
SOMALIE FRANÇAISE	*Djibouti*	L'appareil en service est suffisant pour la dératisation des navires de petit tonnage.
ETATS FÉDÉRÉS MALAIS		En vertu d'arrangement avec le gouvernement des Straits Settlements, les navires sont envoyés, pour fumigation, à Singapore ou à Penang.
SOUDAN		En cas d'urgence, les navires peuvent être dératisés dans le port de *Port-Soudan*, qui possède un appareil Clayton sur chaland; mais dans tous les cas ordinaires les navires à dératiser sont envoyés à *Suez*.

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
SUÈDE	Känsö	Sur la côte Est, près de Göteborg. La dératisation peut aussi être effectuée dans le port de *Göteborg;* les appareils (oxyde de carbone et acide cyanhydrique) de Känsö se trouvent en effet dans le port extérieur de Göteborg.
	Fejan	Sur la côte Ouest, près de Stockholm.
ÉTATS DE SYRIE, DU LIBAN, DES ALAOUITES ET DU DJEBEL DRUZE	Beyrouth	
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE		
ETATS-UNIS DU CONTINENT	**Aberdeen**, Washington	
	Baltimore, Maryland	
	Boca Grande, Florida	
	Boston, Massachusetts	
	Brunswick, Georgia	
	Cape Fear (*South-port*), North Carolina	
	Charleston, South Carolina	
	Columbia River (*Astoria*), Oregon	
	Corpus Christi, Texas	
	Cumberland Sound (*Fernandina*) Florida	
	Eureka, California	
	Fort Monroe (*Norfolk* et *Newport News*), Virginia	
	Galveston, Texas	
	Gulfport, Mississippi	
	Jacksonville, Florida	
	Key West, Florida	
	Marcus Hook (*Philadelphia*), Pennsylvania	
	Miami, Florida	

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE (*Suite*)	**Mobile**, Alabama	
	New Bedford, Massachusetts	
	New Orleans, Louisiania	
	New London, Connecticut	
	New York, N. Y.	
	Ogdensburg, New York	
	Pensacola, Florida	
	Perth Amboy, New Jersey	
	Plymouth, Massachusetts	
	Portland, Maine	
	Portland, Oregon	
	Port Townsend, Washington	
	Providence, Rhode Island	
	Sabine, Texas	
	St. Andrews (*Panama City*), Florida	
	San Diego, California	
	San Francisco, California	
	San Pedro, California	
	Savannah, Georgia	
	Seattle, Washington	
	South Bend, Vashington	
	Tampa, Florida	
	Vineyard Haven, Massachusetts	
POSSESSIONS INSULAIRES:		
HAWAÏ	**Hilo**	
	Honolulu	
PHILIPPINES	**Cebu**	
	Ilo-Ilo	
	Manille	
	Zamboanga	
PORTO RICO	**Guanica**	
	Ponce	
	San Juan	
VIRGIN ISLAND	**St. Thomas**	
PANAMA CANAL	**Cristobal**	
	Balboa	

Noms des Pays	Noms des Ports	Observations
STREITS SETTLEMENTS	**Penang** **Singapore**	
THAITI (Océanie)	**Papeete**	
TRINITAD	**Port of Spain**	
TUNISIE	**La Goulette** **Sfax** *Bizerte* *Sousse* *Oabes* *Houmt-Souk*	La Goulette et Sfax sont qualifiés pour la dératisation des navires de tout tonnage; les autres ports sont outillés seulement pour celle des bâtiments de faible tonnage. La dératisation est toujours effectuée par les soins du Service sanitaire maritime, qui délivre gratuitement les certificats.
TURQUIE	**Cavack** **Ourla** **Stamboul**	
UNION DE L'AFRIQUE DU SUD	**Cape Town** **Durban**	Les certificats, délivrés sur demande par les Autorités sanitaires des ports, sont conformes au modè e établi par l'Office International d'Hygiène publique.
UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIETISTES SOCIALISTES		Les certificats délivrés sont conformes au modèle établi par l'Office International d'Hygiène publique.
Sur la Mer Blanche	**Arkhangelsk**	
Sur l'Océan Arctique	**Mourmansk**	
Sur la Mer Baltique	**Leningrad**	
Sur la Mer Noire	**Odessa** **Feodossia** **Novorossyisk** **Batoum**	
Sur la Mer Caspienne	**Bakou** **Krasnovodsk**	
Sur l'Océan Pacifique	**Vladivostok**	

ALLEGATO 5.

I. — *Quantità minime di acido cianidrico gassoso o di anidride solforosa che devono essere riconosciute presenti negli ambienti trattati, e durata minima di azione dei gas:*

DISTRUZIONE DI	con acido cianidrico gassoso (HCN)		con anidride solforosa (SO^2)	
	Quantità minima di HCN che deve trovarsi presente per ogni metro cubo di aria nello spazio trattato: grammi:	Durata minima di azione: ore	Quantità minima di SO^2 che deve trovarsi presente per ogni metro cubo di aria nello spazio trattato: grammi:	Durata minima di azione: ore
Zanzare	0.30	-.30'	15	1
Pidocchi. . . .	2.50	3	40	6
Cimici	2.50	3	30	6
Pulci	2.50	2	35	3
Topi	1.50	2	30	6

II. — *Determinazione quantitativa del gas tossico (acido cianidrico o anidride solforosa).*

a) l'apparecchio per la determinazione quantitativa del gas tossico (vedasi la figura) si compone di una boccia di Woulf, della capacità di circa 300 cmc., a tre colli, chiusi con tappi di gomma, dei quali, due, attraversati da canne di vetro che servono:

— dal lato *a*) — ove cioè la canna di vetro pesca fino al fondo della bottiglia — a condurre il gas fino alla soluzione titolata: l'orifizio esterno di questa canna viene congiunto, a mezzo di un tubo di gomma, al tubo che è destinato a prelevare l'aria dall'ambiente trattato col gas tossico;

— dal lato *c*) — ove la canna di vetro si arresta vicino al collo della bottiglia — a praticare l'aspirazione necessaria: da questo lato, l'orifizio esterno della canna è congiunto, a mezzo di un tubo di gomma, al collo superiore di una bottiglia di Mariotte, della capacità di circa due litri, contenente acqua, destinata a funzionare come aspiratore.

b) per la esecuzione del saggio, dopo di avere riempito con acqua, per circa un terzo del suo volume, la bottiglia di Woulf, si aggiungono cmc. 5 di una soluzione acquosa di bicarbonato sodico al 5 % (solo se si tratta della determinazione di acido cianidrico); cmc. 5 di salda d'amido all'1 % e cmc. 10 della soluzione titolata di iodio, della concentrazione conveniente, a seconda della quantità in gas tossico supposta presente nell'ambiente trattato.

Dette soluzioni vanno immesse nella bottiglia di Woulf versandole dall'apertura centrale di questa, che, dopo, si richiude attentamente col tappo di gomma. Indi, si procede all'accertamento della perfetta tenuta dell'apparecchio. A questo scopo, si stringe con una pinza di Moore il tubo di gomma, che mette in comunicazione l'apparecchio con l'ambiente dal quale si deve prelevare l'aria, e si apre l'aspiratore. L'apparecchio è a tenuta, se, dopo uscite dalla boccia di Mariotte poche goccie d'acqua, la caduta di questa si arresta spontaneamente.

c) si procede ad un primo saggio — che più che altro serve a far si che tutta la tubatura, che va dall'ambiente all'apparecchio, si riempia dela miscela gassosa da analizzare — provocando l'aspirazione, in modo che il gas attraversi, bolla a bolla, la soluzione titolata, fino a completa decolorazione di questa. Del valore ottenuto non si tiene conto.

d) a questo momento, può iniziarsi la determinazione quantitativa propriamente detta: al quale riguardo, è da tenere presente che, per ogni punto di prelevamento di miscela gassosa dall'ambiente trattato, è conveniente ripetere le operazioni di dosaggio, fino a che i valori ottenuti nelle singole operazioni sono coincidenti, o tanto prossimi, da potersi considerare come la media reale.

A tale scopo:

— si rimette in efficienza l'apparecchio, versando dall'apertura centrale, nella bottiglia di Woulf, altra soluzione misurata di iodio;

— si chiude, poi, col tappo di gomma;

— si aspira tanta aria quanta basta per ricondurre alla estremità inferiore del tubo adduttore del gas il livello del liquido nell'interno di esso: ciò, allo scopo di riportare il gas, nella bottiglia di Woulf, alla stessa pressione sotto la quale si troverà alla fine del saggio;

— subito dopo, si procede all'aspirazione, facendo gocciolare l'acqua dalla boccia di Mariotte, raccogliendo accuratamente, in un cilindro graduato, l'acqua che gocciola;

— si cessa dall'aspirazione nello stesso istante nel quale si verifica la decolorazione della soluzione titolata;

— si misura esattamente, annotandola, la quantità di acqua raccolta nel cilindro graduato, quantità la quale corrisponde, appunto, a quella di aria aspirata;

— stabilito, così, nella serie di determinazioni successive, e per lo stesso punto di prelevamento, il volume medio di aria occorso per decolorare i cmc. 10 di soluzione di iodio impiegata, si legge nell'apposita tabella, a seconda della concentrazione della soluzione titolata di iodio impiegata, la quantità corrispondente di acido cianidrico o di anidride solforosa, riferita: in milligrammi per litro, o in grammi per metro cubo di aria (vedansi le tabelle alle pagine 56, 57, 58, 59 e 60).

III. — *Preparazione delle soluzioni.*

1. Le soluzioni acquose titolate di iodio *A*) e *B*), da usare per le determinazioni dell'acido cianidrico e dell'anidride solforosa, si preparano diluendo convenientemente con acqua distillata un volume misurato di soluzione acquosa di iodio (e ioduro di potassio) a titolo noto, circa decinormale, la cui concentrazione, in iodio, si determina mediante una soluzione di iposolfito sodico, della quale si sia saggiato preventivamente il titolo; cioè a dire, la quantità di iodio, che un volume misurato di detta soluzione è capace di consumare, a seconda del rapporto stabilito dalla seguente equazione:

$$2\ Na^2S^2O^3 + J^2 = 2\ NaJ + Na^2S^4O^6$$

A questo scopo:

— si mescolano entro bévuta o palloncino di vetro, della capa- gr. 25 di iposolfito di sodio cristallizzato, portando poi il volume della soluzione limpida ad un litro;

— si mescolano entro bevuta o palloncino di vetro, della capacità di circa cmc. 300, cmc. 5 di una soluzione al 10 % di ioduro di potassio puro e cmc. 2 di una soluzione al 3 % di iodato potassico, e su di esse si lasciano gocciolare, da una buretta tarata, esattamente cmc. 10 di una soluzione decinormale di acido cloridrico o solforico. In tal modo, si mette in libertà, e resta in soluzione nel liquido colorandolo in rosso scuro, una quantità di iodio, pari a quella contenuta in cmc. 10 di una soluzione decinormale: cioè, gr. 0,12692;

— si diluisce il liquido con cmc. 100 a 150 di acqua distillata e si aggiunge la soluzione di iposolfito sopra menzionata, a piccole porzioni, lasciandola scolare da una buretta tarata e misurandone il volume.

Ad ogni nuova aggiunta, una parte dello iodio viene ad essere consumata (trasformata) ed il colore della soluzione si fa sempre più tenue: si continua fino a che il liquido assume una colorazione

giallo-citrina. A questo punto, si versano nel palloncino pochi centimetri cubici di salda d'amido (gr. 1 di amido solubile, sciolto in cmc. 100 di acqua bollente), così che il liquido assume una colorazione azzurra intensa. Si continua a far gocciolare dalla buretta la soluzione di iposolfito, agitando vivamente il palloncino dopo ogni aggiunta, fino a che si giunga ad ottenere la perfetta scolorazione del liquido.

Dividendo il peso dello iodio, impiegato per il saggio (gr. 0,12692), per il numero di centimetri cubici della soluzione di iposolfito occorsa per ottenere la totale trasformazione di esso, si viene a conoscere il titolo della soluzione di iposolfito, cioè, la quantità di iodio che ogni centimetro cubico di essa è capace di consumare.

2. La soluzione acquosa decinormale di iodio (e ioduro di potassio) si prepara nel seguente modo:

— si aggiungono gr. 20 di ioduro di potassio e gr. 13 di iodio purissimo bisublimato a cmc. 100 di acqua distillata, lasciando al riparo della luce e agitando frequentemente, fino a completa soluzione;

— si diluisce questa soluzione con acqua, fino a 1 litro e si agita.

Per conoscere il titolo, si versano entro palloncino o bévuta di vetro cmc. 10 di detta soluzione, esattamente misurati con pipetta tarata a doppio tratto, diluendoli con cmc. 100 a 150 di acqua distillata, e si procede alla determinazione del titolo come è stato indicato al precedente numero 1, usando come indicatore la salda d'amido.

La quantità di iodio corrispondente ai centimetri cubici della soluzione di iposolfito sodico impiegata per il saggio è quella contenuta nei cmc. 10 misurati della soluzione di iodio; e la decima parte di questa sarà la quantità di iodio contenuta in un cmc. della soluzione preparata.

3. Poichè la soluzione *A*) di iodio, da impiegarsi per la determinazione dell'acido cianidrico deve contenere gr. 0,00094014 di iodio in un cmc., e quella *B*), per l'anidride solforosa, gr. 0,0003966, con semplici equazioni si calcolano i centimetri cubici della soluzione concentrata, circa decinormale, di iodio titolata, occorrenti, rispettivamente, per preparare una certa quantità — ad es. 1 litro — di ciascuna delle due soluzioni.

Esempio: siano occorsi cmc. 9,85 della soluzione di iposolfito per consumare i gr. 0,12692 di iodio messi in libertà mediante aggiunta dei 10 cmc. di acido cloridrico o solforico decinormale alla miscela ioduro-iodato potassico.

Allora: la quantità di iodio che ogni cmc. della soluzione di iposolfito è capace di consumare è data da 0,12692 : 9,85 = 0,012885.

D'altra parte, per la titolazione dei cmc. 10 della soluzione concentrata, circa decinormale, di iodio, siano occorsi cmc. 9,70 della soluzione di iposolfito, i quali sono capaci di consumare 0,012885 × 9,70 = gr. 0,12498 di iodio; epperò, in ogni centimetro cubico della soluzione concentrata di iodio, si contengono grammi 0,012498 di iodio libero.

4. Dovendo preparare un litro della soluzione *A*) da impiegare per la determinazione di acido cianidrico, e dato che questa soluzione deve contenere gr. 0,00094014 di iodio per ogni cmc., cioè gr. 0,94014 in un litro, bisognerà versare entro pallone tarato, da 1 litro, cmc. 75,25 (teoreticamente, cmc. 75,223, come si deduce dal rapporto 0,94014 : 0,012498), esattamente misurati, e diluire con acqua distillata fino a cmc. 1000.

Similmente, siccome la soluzione *B*), impiegata per la determinazione della anidride solforosa, deve contenere gr. 0,0003966 di iodio in ogni cmc., cioè grammi 0,3966 in 1 litro, bisognerà misurare cmc. 31,75 (teoreticamente, 31,733, come si deduce dal rapporto 0,3966 : 0,012498) della soluzione concentrata di iodio, e diluire a cmc. 1000.

5. Le soluzioni, al decimo, di *A*) e *B*) (*A*/10 e *B*/10) si possono preparare o diluendo fino a 1000 cmc., rispettivamente cmc. 7,5 o 3,15 della soluzione concentrata di iodio (cioè, la decima parte delle quantità occorse per preparare le soluzioni *A*) e *B*); o diluendo, ad 1 litro, cmc. 100 della soluzione *A*) o di quella *B*).

6. La soluzione 10 *B*, da usarsi per forti concentrazioni di anidride solforosa, si prepara diluendo, ad 1 litro, cmc. 317,35 della soluzione concentrata di iodio, e cioè, una quantità decupla di quella occorsa per preparare la soluzione *B*).

7. In ogni caso, è sempre utile titolare nuovamente con la soluzione di iposolfito sodico prima impiegata, o diluita al decimo, le soluzioni diluite di iodio, così preparate, per accertare il loro reale contenuto in iodio, ed eventualmente riportare il loro titolo al giusto valore, mediante conveniente aggiunta: di un volume calcolato della soluzione concentrata di iodio, se risultassero più diluite; o di acqua, se risultassero più concentrate.

TABELLA I

relativa all'impiego di 10 cmc. di soluzione acquosa di iodio (e ioduro di potassio), contenente, nei 10 cmc. misurati, rispettivamente:
per la soluzione *A*/10: gr. 0.00094014 di iodio, corrispondenti a gr. 0.0001 di HCN.
per la soluzione *B*/10: » 0.0003966 » » » 0.0001 » SO_2

Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.
2000	0.05	285	0.35	153	0.65	105	0.05
1666	.06	277	.36	151	.66	104	.96
1428	.07	270	.37	149	.67	103	.97
1250	.08	263	.38	147	.68	102	.98
1111	.09	256	.39	144	.69	101	.99
1000	0.10	250	0.40	142	0.70	100	1.00
909	.11	243	.41	141	.71	91	.10
853	.12	238	.42	138	.72	83	.20
769	.13	232	.43	136	.73	76	.30
714	.14	227	.44	135	.74	71	.40
666	.15	222	.45	133	.75	66	.50
625	.16	217	.46	131	.76	62	.60
588	.17	212	.47	129	.77	58	.70
555	.18	208	.48	128	.78	55	.80
526	.19	204	.49	126	.79	52	.90
500	0.20	200	0.50	125	0.80	50	2.00
476	.21	196	.51	123	.81		
454	.22	192	.52	121	.82		
434	.23	188	.53	120	.83		
416	.24	185	.54	119	.84		
400	.25	181	.55	117	.85		
384	.26	178	.56	116	.86		
370	.27	175	.57	114	.87		
357	.28	172	.58	113	.88		
344	.29	169	.59	112	.89		
333	0.30	166	0.60	111	0.90		
322	.31	163	.61	109	.91		
312	.32	161	.62	108	.92		
303	.33	158	.63	107	.93		
294	.34	156	.64	106	.94		

TABELLA II

relativa all'impiego di 10 cmc. di soluzione acquosa di iodio (e ioduro di potassio), contenente, nei 10 cmc. misurati, rispettivamente:

per la soluzione *A* gr. 0.0094014 di iodio, corrispondenti a gr. 0.001 di HCN.
per la soluzione *B* » 0.003966 » » » 0.001 » SO_2

Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.
1000	1.00	785	1.27	648	1.54	550	1.81
990	.01	780	.28	645	.55	548	.82
980	.02	775	.29	640	.56	545	.83
970	.03	770	1.30	635	.57	543	.84
960	.04	760	.31	630	.58	540	.85
950	.05	755	.32	628	.59	535	.86
940	.06	750	.33	625	1.60	533	.87
930	.07	745	.34	620	.61	530	.88
920	.08	740	.35	615	.62	528	.89
910	.09	735	.36	610	.63	525	1.90
900	1.10	725	.37	603	.64	523	.91
895	.11	720	.38	605	.65	520	.92
890	.12	715	.39	600	.66	518	.93
880	.13	710	1.40	598	.67	515	.94
870	.14	705	.41	595	.68	512	.95
865	.15	700	.42	590	.69	510	.96
860	.16	695	.43	585	1.70	507	.97
850	.17	690	.44	583	.71	504	.98
845	.18	685	.45	580	.72	502	.99
840	.19	683	.46	575	.73	500	2.00
830	1.20	680	.47	573	.74	497	.01
820	.21	675	.48	570	.75	495	.02
815	.22	670	.49	565	.76	492	.03
810	.23	665	1.50	563	.77	490	.04
805	.24	660	.51	560	.78	487	.05
800	.25	655	.52	558	.79	485	.06
790	.26	650	.53	555	1.80	482	.07

Segue: TABELLA II.

Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	HCN o SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.
480	2.08	428	2.33	344	2.90	240	4.15
478	.09	426	.34	338	.95	237	.20
475	2.10	424	.35	333	3.00	235	.25
473	.11	422	.36	327	.05	232	.30
470	.12	421	.37	322	.10	229	.35
468	.13	420	.38	317	.15	227	.40
466	.14	418	.39	312	.20	224	.45
464	.15	416	2.40	307	.25	222	4.50
462	.16	414	.41	303	.30	219	.55
460	.17	412	.42	298	.35	217	.60
458	.18	410	.43	294	.40	215	.65
456	.19	409	.44	289	.45	212	.70
454	2.20	408	.45	285	3.50	210	.75
452	.21	406	.46	281	.55	208	.80
450	.22	404	.47	277	.60	206	.85
448	.23	402	.48	273	.65	204	.90
446	.24	401	.49	270	.70	202	.95
444	.25	400	2.50	266	.75	200	5.00
442	.26	392	.55	263	.80		
440	.27	384	.60	259	.85		
438	.28	377	.65	256	.90		
436	.29	370	.70	253	.95		
434	2.30	363	.75	250	4.00		
432	.31	357	.80	246	.05		
430	.32	350	.85	243	.10		

TABELLA III

relativa all'impiego di 10 cmc. di soluzione acquosa di iodio (e ioduro di potassio), – soluzione 10.B – contenente, nei 10 cmc. misurati: gr. 0.03966 di iodio, corrispondenti a gr. 0.010 di SO_2.

Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.
2000	5.00	1333	7.50	1000	10.00	444	22.50
1960	.10	1315	.60	952	.50	434	23.00
1920	.20	1298	.70	909	11.00	425	.50
1886	.30	1282	.80	869	.50	416	24.00
1851	.40	1265	.90	833	12.00	403	.50
1818	.50	1250	8.00	800	.50	400	25.00
1785	.60	1234	.10	769	13.00	392	.50
1754	.70	1219	.20	740	.50	384	26.00
1724	.80	1204	.30	714	14.00	377	.50
1694	.90	1190	.40	689	.50	370	27.00
1666	6.00	1176	.50	666	15.00	363	.50
1639	.10	1162	.60	645	.50	357	28.00
1612	.20	1149	.70	625	16.00	350	.50
1587	.30	1136	.80	606	.50	344	29.00
1562	.40	1123	.90	588	17.00	338	.50
1538	.50	1111	9.00	571	.50	333	30.00
1515	.60	1098	.10	555	18.00	322	31.00
1492	.70	1086	.20	540	.50	312	32.00
1470	.80	1075	.30	526	19.00	303	33.00
1449	.90	1063	.40	512	.50	294	34.00
1428	7.00	1052	.50	500	20.00	285	35.00
1408	.10	1041	.60	487	.50	277	36.00
1388	.20	1030	.70	476	21.00	270	37.00
1369	.30	1020	.80	465	.50	263	38.00
1351	.40	1010	.90	454	22.00	256	39.00
						250	40.00

TABELLA IV

relativa all'impiego di 20 cmc. di soluzione acquosa di iodio (e ioduro di potassio), – 10.B – contenente, nei 20 cmc. misurati: gr. 0 07932 di iodio, corrispondenti a gr. 0.020 di SO_2.

Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.	Aria aspirata cmc.	SO_2 mgr. per litro o gr. per mc.
666	30.00	571	35.00	500	40.00	400	50.00
655	.50	563	.50	487	41.00	392	51.00
645	31.00	555	36.00	476	42.00	384	52.00
634	.50	547	.50	465	43.00	377	53.00
625	32.00	540	37.00	454	44.00	370	54.00
615	.50	533	.50	444	45.00	363	55.00
606	33.00	526	38.00	434	46.00	357	56.00
597	.50	519	.50	425	47.00	350	57.00
588	34.00	512	39.00	416	48.00	344	58.00
579	.50	506	.50	408	49.00	338	59.00
						333	60.00

ALLEGATO 6.

Estratto dal Regolamento speciale sull'impiego dei gas tossici, approvato con Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 26.

Patente di abilitazione — Modo di ottenerla.

L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera *c*), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

DELLA UTILIZZAZIONE DI GAS TOSSICI

a) *In luogo abitato.*

Art. 40.

Domanda della licenza.

Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda alla autorità di pubblica sicurezza del circondario:

a) almeno quarantotto ore prima, se la utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali;

b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso.

Alla domanda vengono uniti:

1° una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti: — che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico; — e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell'art. 45 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte.

La accettazione delle norme cautelative deve essere data per iscritto e deve essere trattenuta dall'autorità di pubblica sicurezza;

2° una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti che:

— in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi;

— nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi;

— il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonchè della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.

3° un « *foglio delle operazioni* » in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno impartite a norma dell'art. 68.

b) *A bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo.*

Art. 41.

Domanda della licenza.

Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini.

Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell'art. 40, ai numeri 1, 2 e 3.

Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai numeri 1 e 3 dello stesso articolo 40, nonchè da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale risulti:

— che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta la utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto;

— quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas;

— che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonchè della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.

c) *Disposizioni comuni ai paragrafi* a) *e* b).

Art. 42.

Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi.

L'autorità competente a norma degli articoli 40 e 41, ricevuta la domanda, e salvi gli eventuali accertamenti, anche di carattere sanitario, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è fatta richiesta.

La licenza vincola colui al quale è rilasciata, alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'autorità predetta prescriva ai fini sia della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, sia del sicuro raggiungimento degli scopi per i quali l'utilizzazione del gas viene richiesta, sia, in quanto occorra, della sanità pubblica.

Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione della ubicazione o della destinazione dei locali per i quali viene richiesta l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardate la sicurezza ed incolumità pubblica o la sanità pubblica, ovvero non possa essere raggiunto lo scopo per il quale detta utilizzazione viene richiesta.

Art. 43.

Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico.

L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'ambito dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza che sia possibile alcun danno alle persone.

E' data facoltà all'Autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire rilasciato per iscritto.

Art. 44.

Impiego di personale non abilitato.

Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. E' fatto espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas tossico.

Art. 45.

Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico.

L'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza:

1. Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli soprastanti, nonchè gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta

necessaria la evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma dell'art. 40;

2. Se nei locali nei quali viene eseguita la operazione non siasi provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonchè lo sbocco interno delle canne di aereazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condotture elettriche, e simili;

3. Se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei focalai e se i robinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi;

4. Se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti;

5. Se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'Autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: « *E' proibito l'ingresso — pericolo di morte* », accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte.

Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili.

Il direttore tecnico menzionato agli articoli 40 e 41 ha l'obbligo di accertarsi che le prescrizioni del presente articolo, sono state adempiute.

Di tale adempimento deve essere fatta menzione nel prescritto « *foglio delle operazioni* ».

Art. 46.

Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico.

E' fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art. 42, e al direttore tecnico, di cui agli articoli 40 e 41, sotto la loro personale e diretta responsabilità:

a) di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;

b) di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria la evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, edi attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;

c) di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;

d) di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata la immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui;

e) di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:

— usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;

— sia diffidato: - ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; — a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; — a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario.

Spetta in modo particolare al direttore tecnico:

f) di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'Autorità che ha rilasciato la licenza;

g) di tenere nota, nel « *foglio delle operazioni* », delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'Autorità di cui alla lettera *f*) precedente.

Art. 61.

Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili e militari.

Gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, da Provincie o Comuni, che intendano o debbano compiere studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici, devono ottenerne preventiva autorizzazione dal Ministero dell'interno nel solo caso in cui tali studi, esperienze o dimostrazioni si compiano fuori dalla sede dell'istituto o laboratorio. La richiesta della autorizzazione è fatta dal direttore responsabile dell'istituto o laboratorio, a mezzo del Prefetto competente.

Le Amministrazioni dipendenti dallo Stato, che per proprio istituto e per propri bisogni provvedono direttamente all'impiego di gas tossici con personale proprio, devono accertarsi, a mezzo dei rispettivi funzionari e comandi, della idoneità del personale medesimo alla esecuzione delle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici stessi.

Il certificato relativo alla idoneità di detto personale abilita quest'ultimo soltanto alla esecuzione delle operazioni, che si compiono sotto la direzione e responsabilità delle singole amministrazioni interessate, e nei limiti indicati nel secondo comma del presente articolo.

Per qualsiasi altra deroga alla applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, le pubbliche Amministrazioni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono procurarsi una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, che provvede sentito il parere della Commissione tecnica permanente indicata all'art. 24, alla quale viene aggregato, caso per caso, un funzionario dell'Amministrazione interessata alla deroga e da questa designato.

Segue ALLEGATO 7 (art. 47).

Estratto dalla circolare 14 luglio 1916, n. 20300-25.

Impiego di:

A) — *Anidride solforosa liquida.*

L'anidride solforosa liquida si impiega facendo sviluppare il gas, dai cilindri di ferro nei quali è contenuto, nei locali da solforare, attraverso tubi di gomma e vetro.

Chiusi i boccaporti dei locali da solforare, si dispongono i cilindri all'esterno dei boccaporti stessi, passando, attraverso a piccoli fori previamente praticati in questi ultimi, tubi di gomma, di lunghezza sufficiente a farli prolungare per un certo tratto nell'interno dei locali, attaccati ai rubinetti dei quali i cilindri sono muniti.

Si aprono quindi adagio i rubinetti per consentire al gas di svolgersi.

I cilindri si tengono dapprima leggermente inclinati dalla linea verticale: si aumenta, quindi, gradualmente la inclinazione fino a disporli orizzontalmente, mano a mano che, nel procedere dell'operazione, si vuotano.

Per ottenere sicuri risultati devono essere impiegati:

— se si tratta di distruzione di topi, di pidocchi, cimici, o pulci, 100 gr. di anidride solforosa liquida per ogni metro cubo di ambiente; e deve lasciarsi agire il gas per almeno sei ore.

— se si tratta di distruzione di « Stegomya », gr. 50 di anidride solforosa per ogni metro cubo di ambiente, e deve lasciarsi agire il gas per almeno due ore.

B) — *Combustione dello zolfo.*

La combustione dello zolfo si può ottenere ponendo lo zolfo a bruciare sia in calderoni o bracieri, sia in apposite stufe solforatrici del tipo adottato dal Ministero dell'interno, delle quali questo disporrà lo invio nel numero in cui per ciascun porto interessato gli verrà fatta giustificata richiesta.

I primi, devonsi collocare sopra uno strato largo e spesso di sabbia umida, in numero di uno, per ogni 200 metri cubi di ambiente da trattare.

Le stufe solforatrici si impiegano, nel modo indicato nelle istruzioni annesse a ciascun apparecchio, in numero di una per ogni 100 metri cubi di ambiente.

Le quantità di zolfo da impiegare sono, per metro cubo di ambiente, gr. 50, se si tratta di distruggere le « *Stegomye* », e gr. 75, se si tratta di distruggere altri insetti o topi.

La combustione viene attivata e facilitata coll'impiego di alcool denaturato, di benzina o di petrolio nella quantità di centimetri cubi 200 per ogni focolare.

Accertato il regolare inizio della combustione, si chiudono nel miglior modo possibile tutte le aperture dell'ambiente e si lascia agire il gas per un periodo di 8 a 10 ore.

C) — *Combustione di carbone vegetale e zolfo.*

Il carbone e lo zolfo si bruciano a pagliolo, ovvero in appositi calderoni o bracieri, ovvero su lastroni di lamiera, gli uni e gli altri sistemati come si è detto per quelli da impiegarsi per la combustione di solo zolfo, in numero tale che vi sia un focolare per ogni 1000 metri cubi di ambiente da derattizzare.

Le quantità di carbone vegetale e di zolfo da adoperare sono rispettivamente, di 80 grammi di carbone vegetale e di 20 grammi di zolfo per ogni metro cubo di ambiente.

Attivata, nel modo indicato nel caso precedente, la combustione e accertato che essa procede regolarmente, si provvede alla chiusura dell'ambiente e si lasciano agire i gas per 8 a 10 ore.

Qualunque sia il metodo prescelto, trascorso il periodo per ciascun indicato, si riaprono le aperture e si ventila largamente l'ambiente derattizzato; dopo di che, soltanto, può essere permesso di entrare nell'ambiente stesso agli agenti incaricati della ricerca dei topi morti.

(499)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1929.

Approvazione del piano-regolamento della tombola pro Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce e determinazione della data di estrazione della medesima.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1925, n. 1243, con cui fu autorizzata la concessione, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, ed a base di un piano di esecuzione da stabilirsi, di una tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale civile di Lecce, per l'ammontare di L. 500.000;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1463, con cui, a modificazione di quella succitata, la predetta concessione è stata elevata, sempre con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, a tre milioni e mezzo di cartelle, al prezzo di L. 2 ciascuna, divise, però, per due milioni a favore del suddetto Ospedale di Lecce, originario concessionario, e per l'altro milione e mezzo di cartelle a favore dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli, disponendosi che col decreto autorizzativo della tombola dovessero essere fissate le date di estrazione ed approvato il piano di esecuzione;

Vista la richiesta in data 7 dicembre 1929-VIII dell'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce, intesa ad ottenere la fissazione della data dell'estrazione della tombola per la parte a suo favore e per l'approvazione del relativo piano-regolamento;

Visti gli articoli 62 e 88 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il nuovo regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato lo svolgimento, in base al piano-regolamento annesso al presente decreto, e che si approva, della tombola concessa con le leggi 18 giugno 1925, n. 1243, e 8 luglio 1929, n. 1463, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, a favore dell'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce per la quota parte di sua spettanza in L. 4.000.000.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e per esso la Commissione esecutiva costituita come all'art. 2 del piano-regolamento, con domicilio legale in Roma, piazza del Gesù - Piazza, è autorizzata ad emettere per l'esecuzione della tombola numero 1.000.000 di cartelle unitarie al prezzo di L. 2 ognuna, e numero 1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle al prezzo di L. 5 al biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di L. 500.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 20 marzo 1930-VIII in luogo da destinarsi da S. E. il Prefetto di Roma, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione di vigilanza, composta dallo stesso sig. Prefetto o da un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e dal presidente dell'Ente concessionario o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Regia prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola nazionale di che trattasi, saranno sostenute dall'Ente concessionario e, per esso, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata, a cura dell'Ente concessionario, e per esso, dalla Commissione esecutiva, presso la Banca d'Italia o presso uno dei principali Istituti di credito in Roma, almeno 30 giorni prima della data di estrazione, la somma di L. 500.000 presentandosene ricevuta allo stesso signor Prefetto, il quale ne darà immediato avviso al Ministero delle finanze.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma è commessa, ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola di cui al presente decreto; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola a beneficio dell'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 4.000.000 saranno n. 2.200.000 così ripartite:

1.000.000 unitarie, al prezzo di L. 2 ciascuna, importo	L.	2.000.000
1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle, a L. 5 a biglietto, importo	»	2.000.000

I registri delle cartelle unitarie saranno:

6.000 da 20 cartelle pari a cartelle	120.000
17.600 da 50 cartelle pari a cartelle	880.000

I registri dei biglietti saranno 10.000 ed ognuno di essi conterrà 40 biglietti, ossia 120 cartelle, pari a cartelle 1.200.000

Un modello delle cartelle e dei vari tipi dei registri sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli di Stato) per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle, porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120 secondo che trattisi di registri da 20, 50, 120 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affettino la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dei signori on. gr. uff. rag. Achille Starace, o persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma, piazza del Gesù, 48, e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle unitarie saranno poste in vendita parte in bianco e parte con i 10 numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I biglietti contenenti tre cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno.

Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa.

La Commissione di vigilanza da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè, mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

La somma destinata per i premi sarà di L. 500.000, e divisa come appresso:

L. 30.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i 5 numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entro i primi 15 numeri sorteggiati, ossia non oltre il quindicesimo estratto;

L. 250.000 al vincitore della prima tombola;

» 40.000 al vincitore della seconda tombola;

» 10.000 al vincitore della terza tombola;

» 130.000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 infine quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi 15 numeri estratti, avranno segnato cinque numeri in fila, dei dieci numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga. I premi della prima, seconda e terza tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali fra i rispettivi possessori.

Dopo l'assegnazione della terza tombola parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 130.000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. I premi di cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, di accordo col signor Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda e terza tombola, e almeno 14 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle L. 130.000, 18 giorni dopo la estrazione si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito. Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la terza tombola. Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri quattro premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei premi, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assi-

curata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il quindicesimo giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in quattro originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il Prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza e per la Commissione esecutiva. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente nei principali capoluoghi di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso la Banca d'Italia, oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, 30 giorni prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di L. 500.000, presentandone ricevuta a S. E. il Prefetto di Roma.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal 25° giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome e paternità scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello dell'avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante indicazione in termine di ciascun elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascun ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva, piazza del Gesù, 48, primo piano. Se il vincitore di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il Prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessun effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola, saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, 7 dicembre 1929 - Anno VIII

p. La Commissione esecutiva: C. A. Ristori.

Visto, si approva.

Roma, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: Mosconi.

(496)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1929.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti ad aprire una agenzia di città.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti è autorizzata ad aprire una agenzia nei locali del palazzo comunale di quella città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

(493)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1930.
Approvazione di nuove condizioni generali di polizza e di una tariffa per l'esercizio dell'assicurazione sulla vita della Società « L'Abeille » con sede in Parigi e rappresentanza in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Viste le domande della Compagnia anonima di assicurazioni sulla vita « L'Abeille » con sede in Parigi e rappresentanza in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e di nuove condizioni contrattuali per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, in conformità dei testi allegati debitamente autenticati:

a) la tariffa 21, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga, e di una rendita pagabile in rate semestrali di cui la prima scadente sei mesi dopo il termine fissato;

b) le condizioni generali di polizza per le assicurazioni miste, a termine fisso, a vita intera, combinata, dotale, assegnazione dotale e di capitali e rendite differite;

c) le condizioni per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità dell'assicurato;

d) la clausola « operazioni chirurgiche » per le assicurazioni in caso di morte e miste,

presentate dalla Compagnia anonima di assicurazioni sulla vita « L'Abeille », con sede in Parigi e rappresentanza per il Regno in Milano.

Roma, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(491)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1929.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del Po.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto l'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visto l'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, numero 1647;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, che ha modificato in parte le disposizioni in vigore sulla pesca;

Vista la domanda della marchesa Erminia Tornielli di Vergano, vedova del marchese Gustavo Ferrero d'Ormea, in data 5 agosto 1922, intesa ad ottenere, anche per i figli minorenni Maria, Paolo, Ottavia, Adele e Cristina, il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sul fiume Po, pel tratto dal Rivo di San Grato, ossia Mairano, al pascolo di San Vito;

Considerato che la domanda della stessa non è stata presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 1921, e che non esiste un decreto prefettizio di riconoscimento del possesso del predetto diritto esclusivo di pesca, a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503;

Ritenuto che per tali motivi è intervenuta la estinzione del diritto, a senso del 2° comma dell'art. 22, citato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 ottobre 1929-VIII;

Decreta:

La domanda in data 5 agosto 1922 della signora marchesa Erminia Tornielli di Vergano, vedova del marchese Gustavo Ferrero d'Ormea, di cui nelle premesse, è respinta. In conseguenza, il diritto esclusivo di pesca sul tratto del Po, dalla riva di San Grato al pascolo di San Vito, quale risulta dalla investitura del Feudo di Cavoretto, in data 23 maggio 1772, a favore del marchese Carlo Emanuele Ferrero, è dichiarato estinto.

S. E. il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(492)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1929.
Prolungamento fino a Bolzano della linea aerea Milano-Trento.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 21 della convenzione 14 marzo 1928, approvata con R. decreto 3 aprile 1928;

Visto che non si è potuto ottenere il normale funzionamento sul tratto Trento-Monaco della linea aerea Milano-Trento-Monaco;

Considerata la necessità di ottenere il collegamento di Milano con Bolzano (km. 50);

Decreta:

La linea aerea Milano-Trento è prolungata fino a Bolzano, a decorrere dal 15 novembre 1929-VIII, con frequenza trisettimanale. Rimane fermo il chilometraggio massimo stabilito dall'art. 5 della convenzione 14 marzo 1928.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(495)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 30 novembre p. p. è scaduto il termine assegnato con decreto 5 settembre u. s. per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua (prov. di Verona);

Vista la proposta del prefetto di Verona;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato sino al 1° marzo 1930.

Il prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(497)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1930.

Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre u. s. con il quale veniva prorogato fino al 31 dicembre p. p. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia;

Vista la proposta del prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile 1930-VIII.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(498)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5878.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Klobuciar ved. Gruden fu Maria, nata a S. Pietro del Carso il 24 luglio 1887 e residente a Trieste, via Sorgente, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cappellari-Gordini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Klobuciar ved. Gruden sono ridotti in « Cappellari-Gordini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rodolfo fu Rodolfo, nato il 24 febbraio 1914, figlio;
2. Nella di Rodolfo, nata il 26 settembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6877)

N. 11419-13101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Komotar ved. Fabiancich di Simeone, nata a Trieste il 31 gennaio 1881 e residente a Trieste, via Boccaccio, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Comotari-Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Komotar ved. Fabiancich sono ridotti in « Comotari-Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6878)

N. 11419-6661.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Pietzuk fu Antonio, nato a Trieste il 1° gennaio 1871 e residente a Trieste, villa Opicina, n. 198, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieruzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Pietzuk è ridotto in « Pieruzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pietzuk nata Iaschi fu Francesco, nata il 22 gennaio 1880, moglie;
2. Villibaldo di Edoardo, nato il 27 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6879)

N. 11419-6663.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Pietzuk di Edoardo, nato a Trieste il 26 aprile 1907 e residente a Trieste, villa Opicina, n. 198, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieruzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Pietzuk è ridotto in « Pieruzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6880)

N. 11419-6662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Pietzuk di Edoardo, nato a Trieste il 21 maggio 1904 e residente a Trieste, villa Opicina, n. 198, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieruzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Pietzuk è ridotto in « Pieruzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6881)

N. 11419-6664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Frida Pietzuk di Edoardo, nata a Trieste il 13 settembre 1905 e residente a Trieste, villa Opicina, n. 198, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieruzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Frida Pietzuk è ridotto in « Pieruzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(6882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MUNICIPIO DI GENOVA

Ragioneria generale

Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 9ª estrazione del 12 dicembre 1929.

Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1919 cinque per cento di 50 milioni di lire sorteggiate nella 9ª estrazione del 12 dicembre 1929 per il rimborso, pagabili nella tesoreria municipale a partire dal 1° luglio 1930.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

57	151	160	233	303	426
509	556	614	628	632	654
749	852	919	933	1055	1115
1129	1172	1177	1200	1216	1339
1363	1374	1468	1591	1606	1643
1735	1765	1869	1967	1993	2016
2041	2070	2101	2111	2279	2512

2523	2564	2649	2732	2769	2803
2829	3058	3136	3178	3321	3340
3346	3362	3492	3677	3748	3767
3840	3851	3856	3889	3997	3998
4020	4036	4056	4089	4253	4317
4328	4437	4505	4548	4780	4931
4967	5056	5132	5157	5169	5303
5304	5349	5411	5442	5456	5607
5665	5867	5956	6015	6067	6079
6227	6308	6387	6443	6460	6468
6498	6519	6530	6567	6617	6631
6765	6874	6940	6979	7084	7102
7292	7298	7300	7313	7383	7433
7462	7691	7692	7861	7862	8001
8034	8072	8075	8165	8408	8514
8533	8711	8743	8750	8836	8876
9107	9236	9372	9424	9549	9565
9687	9708	9810	9859	9912	9956

OBBLIGAZIONI DA L. 2500.

20	132	201	293	310	317
395	433	436	511	671	677
678	836	958	975	986	1233
1261	1297	1375	1439	1450	1480
1531	1588	1694	1752	1773	1798
1800	1860	1927	2149	2192	2260
2387	2400	2459	2498	2618	2790
2898	2944	2961	2971	2989	3119
3223	3249	3401	3417	3433	3546

OBBLIGAZIONI DA L. 5000.

26	29	289	324	418	452
476	513	528	561	603	612
636	678	740	818	896	947
965	1001	1024	1049	1226	1276
1324	1413	1586	1695	1749	1833
1919	2107	2167	2204	2236	2310

OBBLIGAZIONI DA L. 10.000.

55	95	151	161	205	223
235	295	414	458	481	601
608	713	775	801	868	908
956	992	1276	1427	1646	1683
1709	1841	1852	1917	1935	2023
2026	2114	2192	2245	2301	2336

Obbligazioni estratte nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

OBBLIGAZIONI DA L. 500.

22	262	886	895	1046	1496
1760	1849	1898	1964	2215	2593
2980	3066	3342	3559	3615	3617
3745	3941	4231	4332	4671	4816
4998	5160	5616	6038	6360	6472
6488	6717	6719	6723	6744	7380
7406	7652	7941	8275	8475	8724
9520	9568	9615	9671	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 2500.

221	283	546	1395	1950	1962
1964	2113	2362	2368	2522	2709
3059	3314	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 5000.

576	647	737	968	1416	1593
1647	2158	2400	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 10.000.

703	1564	1623	2393

Genova, 20 dicembre 1929 - VIII.

p. Il podestà: Avv. Davide Chiossone.

p. Il ragioniere generale: A. Ravaschio.

(Avviso n. **6188**).

MUNICIPIO DI GENOVA

RAGIONERIA GENERALE

Elenco delle obbligazioni dei prestiti degli ex Comuni aggregati sorteggiate il 18 dicembre 1929.

Elenco delle obbligazioni dei prestiti dei seguenti ex-Comuni aggregati, sorteggiate addì 18 dicembre 1929 pagabili presso la civica tesoreria e sue succursali a partire dal 2 gennaio 1930.

EX COMUNE DI BOLZANETO

Prestito 1903-192 :

1	11	69	92	136	166
217	231	254	267	—	—

Prestito 1925 (1ª emissione) :

28	67	102	131	158	215
257	260	274	299	—	—

Prestito 1925 (2ª emissione).

317	329	253	376	414	479
503	510	515	528	—	—

EX COMUNE DI PONTEDECIMO.

Prestito 1890:

3	23	84	87	—	—

Prestito 1893:

28	83	162	200	—	—

Prestito 1915:

4	7	14	22	41	46

EX COMUNE DI PRA'.

Prestito 1912:

21	43	—	—	—	—

Prestito 1913:

38	51	65	—	—	—

Prestito 1924:

8	28	36	46	68	84
89	113	—	—	—	—

EX COMUNE DI QUARTO DEI MILLE.

Prestito 1921:

20	43	50	61	81	109
134	161	164	205	210	236
263	274	284	306	322	354
369	—	—	—	—	—

EX COMUNE DI QUINTO AL MARE.

8	29	40	62	100	—

EX COMUNE DI RIVAROLO LIGURE.

Obbligazioni da L. 500:

26	30	51	86	130	131
189	211	254	263	269	276
377	380	396	458	466	537
569	586	605	687	705	835
996	—	—	—	—	—

Obbligazioni da L. 5000:

15	—	—	—	—	—

Genova, 27 dicembre 1929 - VIII.

p. Il podestà: Davide Chiossone.

p. Il ragioniere generale: A. Ravaschio.

(Avviso n. **6189**).

SOCIETÀ ANONIMA PER LE FERROVIE DELL'ALTA VALTELLINA

Sede in Milano - Capitale versato L. 1.600.000

Elenco dei titoli estratti il 23 dicembre 1929-VIII, e rimborsabili presso la Direzione dell'esercizio in Tirano.

AZIONI.

139	229	258	313	871	921
1146	1294	1326	1376	1487	1514
2387	2396	2476	2493	2647	2678
2795	3156	3206	3318	3696	4016
4151	4178	4336	—	—	—

OBBLIGAZIONI.

Certificati unitari.

45	88	335	356	368	675
1018	1064	1066	1070	1096	1807
1841	1872	1951	1995	2001	2182
2216	2619	2630	—	—	—

Certificati quintupli.

1264	1411	1527	1598	—	—

Certificati decupli.

1740	—	—	—	—	—

Azioni precedentemente estratte e non rimborsate.

36	416	501	587	686	984
1401	1509	1519	1676	1918	2607
3781	3812	4115	4195	—	—

Obbligazioni precedentemente estratte e non rimborsate.

Certificati unitari.

340	560	566	591	669	673
674	1105	1827	1839	1870	1957
1986	2137	2176	2512	2601	2615
2700	2928	2960	2977	—	—

Milano, 27 dicembre 1929 - VIII.

Il presidente: Avv. R. Piazzi.

(Avviso n. **6197**).

SOCIETÀ IMPRESE IDRAULICHE ED ELETTRICHE DEL "TIRSO"

Anonima, capitale L. 67.500.000, interamente versato
Sede in Roma

Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 26 dicembre 1929.

Distinta dei numeri delle serie di obbligazioni sorteggiate:

Dieci *Serie* da cento obbligazioni ciascuna:

0396	0808	0600	0832	0361	0262
0163	0001	0578	0680	—	—

Le obbligazioni estratte sono rimborsabili dal 1° gennaio 1930 in L. 500 ciascuna presso gli uffici della Società in Cagliari, presso le sedi della Banca Commerciale Italiana di Milano, Roma, Genova, Torino e Cagliari e presso la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali di Firenze.

Roma, 2 gennaio 1930 - VIII.

Imprese Idrauliche ed Elettriche del « Tirso ».

(Avviso n. **6232**).

CITTÀ DI CHIAVARI

UFFICIO DI RAGIONERIA

Risultato della 24ª semestrale estrazione del prestito civico per obbligazioni 1904-1905-1912 effettuata il 28 novembre 1929-VIII

Numeri estratti:

CARTELLE QUINTUPLE DA L. 500.

Serie *A*: n. 286; Serie *B*: n. 259; Serie *C*: n. 202; Serie *D*: n. 298; Serie *E*: n. 245.

CARTELLE DECUPLE DA L. 1000.

Serie *A*: n. 301, 334; Serie *B*: n. 301, 330; Serie *C*: n. 308, 335; Serie *D*: n. 308, 312; Serie *E*: n. 316, 322; Serie *F*: n. 109, 136.

Le cartelle estratte sono rimborsabili presso la civica tesoreria dal 1° gennaio 1930-VIII e da tale data cesseranno di essere fruttifere.

Cartelle estratte nelle precedenti estrazioni e non presentate al rimborso a tutta la data odierna.

Unitarie:

Serie *A*: n. 46, 98, 104; Serie *C*: n. 136; Serie *D*: n. 93, 94, 96, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136.

Quintuple:

Serie *A*: n. 218, 240, 254; Serie *B*: n. 226, 266, 282, 292; Serie *C*, n. 272, 284, 295; Serie *D*: n. 205, 215, 229; Serie *F*: n. 37.

Decuple:

Serie *A*: n. 306, 338; Serie *B*: n. 302, 337; Serie *D*: n. 317; Serie *F*: n. 149, 154, 170.

Chiavari, 10 dicembre 1929 - VIII.

Il Podestà.

(Avviso n. **6247**).

CITTÀ DI RAPALLO

Obbligazioni di prestiti civici estratte per il 1929.

In data 28 dicembre 1929 - VIII, furono estratte le seguenti obbligazioni:

PRESTITO 1913 DI L. 155.000.

Cartelle numeri:

149	165	276	6	20	205
246	15	—	—	—	—

PRESTITO 1919 DI L. 300.000.

Cartelle numeri:

580	526	120	373	210	149
115	133	445	222	479	420
213	441	—	—	—	—

Rapallo, 31 dicembre 1929 - VIII.

Il podestà: Silvio Solari.

(Avviso n. 6255).

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELL'ISTRIA

Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 92ª estrazione del 28 dicembre 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Alla 92ª estrazione a sorte delle cartelle fondiarie dell'Istituto d credito fondiario dell'Istria, avvenuta il giorno 28 dicembre 1929 - VIII, in conformità al § 20 dello statuto, furono estratte per l'importo complessivo di L. 56.760 i seguenti titoli:

Da L. 120 (*ex Cor.* 200).

5965	6099	6555	7014	7335	7638
7944	8231	8534	8644	9448	9980
10145	10370	10432	10811	10940	11167
11209	11248	11294	11515	11670	12043
12389	12890	13336	13842	13863	14120
14444	14529	14556	—	—	—

Da L. 600 (*ex Cor.* 1000).

1644	1767	2029	2253	2340	2489
2936	3133	3183	3236	3612	3620
3832	4374	4556	4991	5175	5682

Da L. 1200 (*ex Cor.* 2000).

4250	4564	4615	4900	6070	6525
7026	7085	7461	7679	7755	7811
9645	10055	10343	10516	11518	12067
12558	12925	13846	14569	14983	15753
16172	16395	16396	18065	18793	19243
9576	20998	21252	21587	22253	—

Il loro rimborso verrà effettuato giusta il § 21 dello statuto dal giorno 1° luglio 1930 in avanti verso restituzione del titolo estratto, del foglio cedole e del talon, verso conguaglio degli interessi scaduti fino al detto giorno e non riscossi, purchè non prescritti.

La decorrenza dell'interesse cessa col giorno dalla scadenza della cartella fondiaria estratta (§ 22). Le cedole eventualmente mancanti, di scadenza posteriore al suddetto giorno, verranno diffalcate dal capitale.

Sulle cartelle fondiarie estratte ma non presentate per il riscatto entro 3 mesi dal termine di scadenza, verrà accreditato da questo termine in poi ed al massimo per la durata di 6 anni, un abbuono d'interessi del 2 %.

Delle ultime estrazioni a sorte furono estratti e non ancora pagati i seguenti titoli:

Da L. 120 (*ex Cor.* 200).

4238	4301	4456	4667	4737	4940
5019	5225	5262	5513	5819	5820
5842	5844	5866	5885	5959	5964
5969	5986	6132	6152	6283	6292
6494	6499	6529	6576	6680	6697
6718	6740	7009	7093	7109	7114
7139	7181	7258	7380	7416	7430
7518	7538	7564	7642	7700	7701
7742	7762	7863	7947	8057	8127
8193	8267	8483	8494	8614	8832
8833	8837	8902	9019	9096	9097
9112	9312	9346	9433	9459	9551
9603	9675	9676	9678	9693	9718
9802	9832	9881	9882	9913	10002
10027	10053	10070	10098	10119	10162
10216	10260	10295	10418	10514	10546
10668	10700	10790	10885	10904	10953
10986	11000	11001	11219	11230	11273
11343	11344	11561	11636	11739	11765
11771	11965	11994	12034	12051	12117
12147	12192	12206	12218	12250	12254
12391	12436	12506	12526	12543	12833
12932	12958	12997	13146	13154	13162
13163	13164	13165	13166	13167	13347
13491	13566	13596	13599	13618	13645
13676	13693	13853	13916	14037	14049
14115	14385	14485	14530	14561	—

Da L. 600 (*ex Cor.* 1000).

1106	1421	1533	1554	1557	1558
1640	1769	1770	2076	2081	2182
2218	2220	2256	2379	2381	2473
2506	2591	2625	2626	2648	2702
2706	2722	2742	2983	2988	3177
3209	3231	3316	3454	3508	3624
3697	3839	3899	3932	3942	4057
4058	4158	4352	4439	4473	4579
4860	4976	5023	5028	5103	5104
5132	5182	5260	5313	5346	5575
5588	5631	5730	6048	—	—

Da L. 1200 (*ex Cor.* 2000).

2316	4235	4325	4385	4426	4543
4620	4621	4687	4732	4798	4916
5158	6094	6160	6265	6266	6275
6276	6586	6929	7098	7200	7225
7367	7406	7917	7960	8285	8350
8582	8772	8834	8841	8864	9222
9308	9329	9364	9409	9506	9704
9708	9736	9748	10070	10611	10613
11056	11080	11474	11701	11895	11900
11973	12069	12195	12553	12926	12973
13349	13551	13673	13704	13920	13960
14177	14312	14361	14373	14942	15211
15401	15445	15464	15906	16014	16028
16094	16497	16528	16873	16882	16926
17757	17818	17904	17959	17997	18100
18457	18739	19173	19174	19175	19310
19533	19676	19892	20585	20892	20983
21236	21551	21588	21905	22423	22669
22750	—	—	—	—	—

Le cartelle fondiarie estratte e le cedole verranno pagate alla scadenza, oltrechè dalla cassa dell'Istituto di Credito in Pola, anche dalla Banca Commerciale Triestina in Trieste, dal Credito Italiano sede di Trieste; dalla Cassa di Risparmio di Pola; dalla Banca Cooperativa Giuliana filiale di Pola; dalla Banca della Venezia Giulia filiale di Pola e dalla Banca Dalmata di Sconto di Zara.

Pola, 28 dicembre 1929 - Anno VIII.

La Direzione
dell'Istituto di Credito Fondiario dell'Istria.

(Avviso n. 6256).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Il giorno 2 dicembre 1929-VIII, è avvenuto in Praga, tra quel R. Ministro d'Italia ed apposito Plenipotenziario nominato dal Presidente della Repubblica cecoslovacca, lo scambio delle ratifiche del protocollo già firmato pure a Praga il 19 novembre 1928 e relativo al dazio sui motori per automobili e sui cilindri per siluri.

Tale protocollo, approvato nel Regno con R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864, è addizionale alla convenzione 1° marzo 1924, alla sua volta addizionale al Trattato di commercio e di navigazione 23 marzo 1921.

(507)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. **2ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	427380	Prestinicola Carmelina fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Cattini Grazia fu Rosario, ved. di Prestinicola Salvatore, domic. a Catania . . . . L.	35 —
3.50 %	583024	Cereda Ernesto fu Enrico, domic. a Bellinzago Lombardo (Milano) . . . . »	45.50
Cons. 5 %	196800 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Nasoni Franco fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Stroppeni Ester di Giovanni Battista, ved. di Nasoni Pietro, domic. a Lecco (Como) . . . » per l'usufrutto: Stroppeni Ester di Giovanni Battista, ved. di Nasoni Pietro, domic. a Lecco.	355 —
3.50 %	16941	Bonavolta Filippo fu Giuseppantonio, domic. in Agnone (Terra di Lavoro), ipotecata . . . . »	91 —
»	316703	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	21 —
»	615638	Bonavolta Giulia di Filippo, moglie di De Fortuna Giuseppe, domic. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata . »	206.50
»	618854	Sirch Giuseppe fu Domenico, domic. a San Leonardo di Cividale (Udine), ipotecata . . . . »	94.50
Cons. 5 %	379814	Cicatelli Nicola di Alberto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Antimo (Napoli) . . . . »	50 —
»	30119	Baussola Camillo fu Luigi, domic. in Sampierdarena (Genova) »	115 —
»	31783	Dellacà Anna di Francesco, moglie di Baussola Camillo, domic. in Sampierdarena (Genova) . . . . »	150 —
»	11118 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vescovo pro-tempore della diocesi di Caltagirone (Catania) . . . . » per l'usufrutto: Cona Laura fu Antonino, ved. di Montemagno Cannilla Nicolò.	110 —
»	167720 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vescovo pro-tempore di Caltagirone (Catania) » per l'usufrutto: Cona Laura fu Saverio, ved. di Montemagno Nicolò.	10 —
3.50 %	565394	Garibaldi Giovanna di Giovanni Battista, moglie di Binotto Angelo, domic. a Genova, vincolata . . . . . . »	70 —
»	575262 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Garibaldi Giovanni Battista fu Luigi.	84
»	816258	Vacca Federico di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e l'amministraz. della madre Natale Attilia fu Federico, moglie legalmente separata di esso Vacca Carlo, domic. a Napoli »	357 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons 5 %	147306	Resciguo Emilia di Antonio, nubile, domic. a Cicciano (Napoli) L.	45 —
»	379815	Cicatelli Maria di Alberto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Antimo (Napoli) . . . . »	50
Obbligazioni della Società Ferrovie Romane	51 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bollano Marcella fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Armitano Luigia fu Domenico, ved. di Bollano Giuseppe, domic. a Cuneo . . . . . . »	195 —
		per l'usufrutto: Armitano Luigia fu Domenico, ved. di Bollano Giuseppe, domic. a Cuneo	
Cons. 5 %	306678 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Maloria Adelina, ecc. . . . . »	280 —
		per la proprietà: Govean Eligia fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Maloria Adelina fu Melchiore, ved. Govean, domic. a Torino.	
»	306680 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . »	280 —
		per la proprietà: Govean Anna Maria, ecc. come la precedente.	
3.50 %	802452 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . »	875 —
		per la proprietà: Govean Eligia fu Felice, minore ecc., come la precedente.	
»	802454 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . »	875 —
		per la proprietà: Govean Anna Maria ecc., come la precedente.	
Cons. 5 % (Littorio)	58	Bernardi Salvatore fu Francesco, domic. a Chicago (S.U.A.) . »	250 —
»	139	Intestata come la precedente . . . . »	1,000 —
3.50 %	374402	Veronelli Adelaide detta Adele di Costante, minore emancipata sotto la curatela del marito Reina Angelo fu Domenico, domic. in Saronno (Milano), vincolata . . . . . »	171.50
»	330151	Landò Giovanni di Giacomo, domic. a Chiavari (Genova), ipotecata . . . . »	10.50
Cons. 5 %	296789	Morbelli Giovanna fu Gio. Batta, moglie a Paravidino Giuseppe, domic. a Carpeneto (Alessandria), vincolata . . . . »	90 —
P. N. 5 %	23170	Linzalone Raffaele di Stefano, domic. a New York . . . »	35 —
»	23198	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	23339	Intestata come la precedente . . . . »	115 —
3.50 %	754245	Mereu Laura fu Cosimo, moglie di Cerrata Dante, domic. a Milano, vincolata . . . . »	80.50
Cons 5 %	242417	Confraternita del SS. Rosario in Castiglione Cosentino (Cosenza) »	35 —
P. N. 5 %	30282	Casazza Manlio fu Etebredo, minore sotto la p. p. della madre Zuzzi Maria fu Costanzo, ved. Casazza Etebredo, domic. a Udine . . . . »	35 —
Cons. 5 %	394167	Ruffino Margherita fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Berardo Carolina di Giovanni, vedova Ruffino, domic. a Marsiglia (Francia) . . . . »	460 —
»	394169	Intestata come la precedente . . . . »	200 —
»	394168 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Berardo Carolina, ecc. . . . . . . »	150 —
		per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	
3.50 %	800093	Clavarino Camilla di Filippo, moglie di Usseglio Fedele, domic. in Genova, ipotecata . . . . »	1,050 —
Cons. 5 %	263115 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salvatico Paride fu Tito, domic. in Ossago (Milano) . . . . »	200 —
		per la proprietà: Salvatico Maria di Paride, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Ossago (Milano).	

Roma, 31 ottobre 1929 Anno VIII

p. *Il direttore generale*: Bruni.

(6363)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N 5 %	7416 7417	690 — 1.035 —	Monteverde *Alfonso-Antonio* fu Antonio-Bartolomeo, minore sotto la tutela di Podestà Abate-Lazzaro fu Giuseppe, dom. a Chiavari (Genova).	Monteverde *Antonio-Alfonso* fu Antonio-Bartolomeo, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 14ª emissione	351	Cap. 800 —	Molinari Isolina, *Celestina* Irma e Liberino di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, con usuf. vital. a Molinari Giuseppe	Molinari Isolina, *Maria-Celestina*, Irma e Liberino di Giuseppe minori ec. come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	131655	625 —	Bernaschina Carlo e Beatrice fu *Mario* minori sotto la p. p. della madre Diversi Paolina fu Gaetano, ved. Bernaschina, dom. a Novara.	Bernaschina Carlo e Beatrice fu *Napoleone*, minori ecc. come contro.
	211965	2.000 —	*Zoccola* Ada-*Pierina-Clotilde* di Arturo, dom. a Genova.	*Caffarelli* Ada-*Clotilde-Pierina* di Arturo, domiciliata a Genova.
Cons. 5 % Littorio	40773	325 —	Bonini *Maria* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre Visigalli Rosa di Pietro, ved. Bonini, dom. a Casalpusterlengo (Milano).	Bonini *Catterina* fu Biagio, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	469614	1.700 —	Lacci Maria fu Michele, moglie di Pelegi Augusto di Pasquale, dom. a Roma vincolata come dote della titolare e con usuf. a Berardi *Raffaella* fu Giovanni ved. di Lacci Michele, dom. a S. Severo (Foggia).	Intestata come contro; vincolato come dote della titolare e con usuf. a Berardi *Maria-Raffaela* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
3.50 % miste	1655 4651	17,50 35 —	Peretti *Giacomo* fu Leone, dom. a Finero (Novara).	Peretti *Giovanni-Giacomo* fu Leone, dom. a Finero (Novara).
Cons. 5 % Littorio	29255	900 —	Nascimbene Clotilde fu Bonifacio moglie di Calcagni Valentino, dom. a Torino; con usuf. a Goria *Margherita* di Alessandro, nubile, dom. a Torino.	Intestata come contro, con usuf. a Goria *Angela-Margherita* di Alessandro, nubile, domiciliato a Torino.
3.50 % (1902)	41902	899,50	Nascimbene Martina fu Bonifacio, moglie di Evangelisti Luigi, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	23707	365 —	Ferrari Bianca, Natalia, Gino, Oreste ed *Ivo*, fu *Guido*, minori sotto la p. p. della madre Alpini Maria-Teresa, ved. di Ferrari *Guido*, dom. a Modena.	Ferrari Bianca, Natalia, Gino, Oreste ed *Iro* o *Ivo* fu *Vito*, minore sotto la p. p. della madre Alpini Maria-Teresa ved. di Ferrari *Vito* dom. a Modena.
Cons. 5 %	75287	50 —	*Capano* Ernesto fu Francesco, domiciliato a *New York*.	*Capanna* Ernesto fu Francesco, dom. in *Arischia* (*Aquila*).
	236857	430 —	Marchiò *Umbertina* e *Domenico* fu Umberto, minori sotto la p. p. della madre Coscia Carmela, ved. di Marchiò Umberto, domiciliata a Licciana (Massa).	Marchiò *Iolanda* e *Pietro-Giuseppe-Domenico* fu Umberto, minori ecc., come contro.
	160381	600 —	*Ferenato* Renato fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Mattioli Teresa fu Giovanni, ved. di *Ferenato* Arturo, dom. a Legnago (Verona).	*Terrenato* Renato fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Mattioli Teresa fu Giovanni, ved. di *Terrenato* Arturo, dom. a Legnago (Verona).

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	792528	77 —	Fogliatti Francesco di Giovanni - Emanuele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino, con usuf. vitalizio a Fogliatti Giovanni-Emanuele fu Francesco ed ipotecata a Fogliatti *Maria* di Giovanni-Emanuele, nubile.	Intestata come contro, con usuf. vitalizio a Fogliatti Giovanni - Emanuele fu Francesco ed ipotecata a Fogliatti *Appollonia* di Giovanni-Emanuele, nubile.
Cons. 5 %	143716	115	Calzoni *Gerardo* fu Basilio, minore sotto la p. p. della madre Berti Teresa fu Sinforiano, ved. Calzoni, dom. a Marsciano (Perugia).	Calzoni *Gelardo* fu Basilio, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	500076 528496	17,50 7 —	*La Monaca* Salvatore di Raffaele, vincolata.	*Lamonica* Salvatore di Raffaele, vincolata.
»	743278	21	Buonocore Margherita fu Paolo, moglie di Starita Giuseppe, dom. in Napoli; con usuf. congiuntamente a Punzo *Maddalena*, Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.
»	487420	455 —	Queirolo *Ele* fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio	Queirolo *Maria-Angela-Ebe* fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio.
Buono del Tesoro quinquennale 14ª emissione	817	Cap. 3.400 —	Ghezzi *Angelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Legnani Maria fu Giuseppe, ved. Ghezzi	Ghezzi *Luigia-Angelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 gennaio 1930 Anno VIII

Francia	75.05	Belgrado	33.90
Svizzera	369.69	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.98	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.69	Norvegia	5.11
Spagna	255 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.564	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.11
Praga	56.55	Rendita 3.50 %	66.625
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Peso Argentino Oro	17.39	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.65	Consolidato 5 %	79.275
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	72.40
Oro	368.44	II serie	72.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 96.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2149 — Data: 24 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salvatico Maria e Salvatico Paride — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(13)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	102823	Confraternità di S. Francesco di Assisi in Polla (Salerno . L.	15 —
3.50 %	654430	Intestata come la precedente . . . . »	38.50
»	664813	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
Cons. 5 %	55677	Colantuoni Gelsomina di Ciriaco in Di Benedetto . . . . »	95 —
»	144324	Prebenda Parrocchiale di Liettoli di Campolongo (Venezia) »	35 —
»	212137 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Starita Costanza fu Biagio moglie di Curci Francesco domiciliato a Bari . . . . » per l'usufrutto: Santoro Eufrasia fu Beniamino, vedova di Starita Biagio, domiciliata a Bari.	570 —
»	461436	De Paolis Silvia fu Michele, moglie di Marucci Salvatore, domiciliata a Napoli, vincolata . . . . »	1675 —
»	358726	Bagliani Maria di Giovanni, minore sotto la p.p. del padre, domiciliata a Villa del Faro (Alessandria) . . . . . . »	425 —
3.50 %	786796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Eredità giacente di Penco Giovanni Battista fu Stefano, domiciliato in Pegli (Genova) rappresentata dal curatore Pesce Maineri Benvenuto fu Luigi, domiciliato in Cornigliano Ligure (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Marabini Utille fu Antonio vedova Penco	3003 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	14962	Conte Pellegrino di Giovanni, domiciliato in S. Lorenzo Maggiore (Benevento) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	182935	Castellano Guglielmo fu Francesco, domiciliato in Entraque (Cuneo) . . . . »	300 —
3.50 %	50822	Parrocchiale Chiesa di S. Audeno di Aversa, rappresentata dal parroco protempore, ecc. ecc. . . . . »	70 —
»	140352	Chiesa Parrocchiale di S. Audeno di Aversa (Caserta) . . »	10.50
»	142980	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	163555	Intestata come la precedente . . . . »	108.50
»	216393	Intestata come la precedente . . . . »	17.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	443905	Intestata come la precedente . . . . L.	420 —
Cons. 5 %	328437	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	458739	Intestata come la precedente . . . . »	95 —
3.50 %	578059 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Traverso Mario, Giannina e Ferruccio, minori sotto la p.p. della madre Francesca Merello, vedova di Raffaele Traverso, domiciliato a Genova, quali eredi indivisi del loro padre Raffaele . . . . » per l'usufrutto: Merello Francesca vulgo Fanny fu Francesco, vedova di Traverso Raffaele.	294 —
»	696852	Nardi Michele di Matteo, domiciliato in Roccadaspide (Salerno) »	178.50
»	734256	Punzi Vincenzina fu Ferdinando moglie di Nardi Michele, domiciliato a Roccaspide (Salerno) . . . . »	213.50
Cons. 5 %	372712 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Girolamo Carlo di Domenico, domiciliato a Campodipietra (Campobasso) . . . . » per l'usufrutto: Ricciardi Domenico fu Carlo	500 —
3.50 %	21015	Moretti dott. Giuseppe di Carlo, domiciliato in Olda (Bergamo), vincolata. . . . . »	105 —
»	305404	Cappelle riunite in Montenerodomo (Chieti) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	185.50
»	814779	Conti Adolfo fu Domenico, domiciliato a Castelnuovo d'Asti (Alessandria). . . . . »	500.50
»	817653	Intestata come la precedente . . . . »	175 —

Roma, 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(32)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modifiche al concorso bandito per 8 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto 30 agosto 1925, n. 1513;
Vista la legge 17 giugno 1929, n. 950;
Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1929 che indice un concorso per titoli fra laureati in ingegneria a 8 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 2 del citato decreto Ministeriale 4 ottobre 1929-VII, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'aeronautica si riserva altresì la facoltà di assegnare le borse di studio che, in qualunque epoca dell'anno scolastico, rimanessero disponibili per rinuncia dei titolari o per qualsiasi altro motivo, a coloro che nella graduatoria seguono i vincitori del concorso, oppure ad altri ingegneri veramente meritevoli di venire incoraggiati nello studio delle scienze aeronautiche, che gli venissero proposti d'ufficio dalla Direzione delle Regie scuole d'ingegneria presso le quali si venissero a verificare i vuoti ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(494)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.